



diritto **religioni**

Semestrale
Anno V - n. 2-2010
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

10

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno V - n. 2-2010
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
P. Colella, A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile
Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro
F. De Gregorio
S. Testa Bappenheim
G. Schiano
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Letture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Direzione:

Cosenza 87100 - Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Redazione:

Cosenza 87100 - Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133- Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 - 80133 Napoli
E-mail: mariotedeschi@unina.it

Napoli 80134 - Facoltà di Giurisprudenza
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18
E-mail: mariadarienzo@libero.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Essi riceveranno n. 2 fascicoli gratuiti della rivista. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Presentazione

La sezione di Giurisprudenza e legislazione canonica relativa al secondo numero dell'anno 2010 della rivista Diritto e Religioni pubblica atti sia legislativi sia giurisprudenziali, a conferma della vitalità del diritto canonico.

La sezione “generale” si apre con la pubblicazione del *Motu Proprio Ubi cunq; et semper* di Papa Benedetto XVI, con il quale il Pontefice Regnante istituisce il Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione. Un organismo che nasce con un compito delicato, ma assai importante, quello di rispondere alle esigenze di nuove forme di evangelizzazione di realtà tradizionali, attraversate dal fenomeno della secolarizzazione.

Si pubblica inoltre il testo delle modifiche introdotte alle *Normae de gravioribus delictis*. Un testo normativo che cerca di rispondere ai problemi gravi che hanno coinvolto la Chiesa negli ultimi tempi, funestata da ultimo dal gravissimo fenomeno della pedofilia.

La parte giurisprudenziale vede la pubblicazione di due sentenze dei Tribunale periferici, l'una del Tribunale ecclesiastico di Benevento in materia di simulazione al consenso matrimoniale, l'altra del Tribunale di Napoli (Campano) in tema di incapacità al consenso matrimoniale.

Per quanto concerne la parte relativa alla giurisprudenza rotale si pubblica una sentenza in materia di esclusione della prole, che è poi la sentenza confermativa di quella del Tribunale di Benevento.

Lettera apostolica in forma di «motu proprio» *ubicumque et semper* del Sommo Pontefice Benedetto XVI con la quale si istituisce il pontificio consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione

La Chiesa ha il dovere di annunciare sempre e dovunque il Vangelo di Gesù Cristo. Egli, il primo e supremo evangelizzatore, nel giorno della sua ascensione al Padre comandò agli Apostoli: “Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato” (Mt 28,19-20). Fedele a questo comando la Chiesa, popolo che Dio si è acquistato affinché proclami le sue ammirabili opere (cfr 1. Pt 2,9), dal giorno di Pentecoste in cui ha ricevuto in dono lo Spirito Santo (cfr At 2,14), non si è mai stancata di far conoscere al mondo intero la bellezza del Vangelo, annunciando Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, lo stesso “ieri, oggi e sempre” (Eb 13,8), che con la sua morte e risurrezione ha attuato la salvezza, portando a compimento la promessa antica. Pertanto, la missione evangelizzatrice, continuazione dell’opera voluta dal Signore Gesù, è per la Chiesa necessaria ed insostituibile, espressione della sua stessa natura.

Tale missione ha assunto nella storia forme e modalità sempre nuove a seconda dei luoghi, delle situazioni e dei momenti storici. Nel nostro tempo, uno dei suoi tratti singolari è stato il misurarsi con il fenomeno del distacco dalla fede, che si è progressivamente manifestato presso società e culture che da secoli apparivano impregnate dal Vangelo. Le trasformazioni sociali alle quali abbiamo assistito negli ultimi decenni hanno cause complesse, che affondano le loro radici lontano nel tempo e hanno profondamente modificato la percezione del nostro mondo. Si pensi ai giganteschi progressi della scienza e della tecnica, all’ampliarsi delle possibilità di vita e degli spazi di libertà individuale, ai profondi cambiamenti in campo economico, al processo di mescolamento di etnie e culture causato da massicci fenomeni migratori, alla crescente interdipendenza tra i popoli. Tutto ciò non è stato senza conseguenze anche per la dimensione religiosa della vita dell’uomo. E se da un lato l’umanità ha conosciuto innegabili benefici da tali trasformazioni e la Chiesa ha ricevuto ulteriori stimoli per rendere ragione della speranza che porta (cfr 1Pt 3,15), dall’altro si è verificata una preoccupante perdita del senso del sacro, giungendo persino a porre in questione quei fondamenti che apparivano indiscutibili, come la fede in un Dio creatore e provvidente, la rivelazione di Gesù Cristo unico salvatore, e la comune comprensione delle esperienze fondamentali dell’uomo quali il nascere, il morire, il vivere in una famiglia, il riferimento ad una legge morale naturale.

Se tutto ciò è stato salutato da alcuni come una liberazione, ben presto ci si è resi conto del deserto interiore che nasce là dove l’uomo, volendosi unico artefice della propria natura e del proprio destino, si trova privo di ciò che costituisce il fondamento di tutte le cose.

Già il Concilio Ecumenico Vaticano II assunse tra le tematiche centrali la questione della relazione tra la Chiesa e questo mondo contemporaneo. Sulla scia dell’insegnamento conciliare, i miei Predecessori hanno poi ulteriormente riflettuto sulla necessità

di trovare adeguate forme per consentire ai nostri contemporanei di udire ancora la Parola viva ed eterna del Signore.

Con lungimiranza il Servo di Dio Paolo VI osservava che l'impegno dell'evangelizzazione “si dimostra ugualmente sempre più necessario, a causa delle situazioni di scristianizzazione frequenti ai nostri giorni, per moltitudini di persone che hanno ricevuto il battesimo ma vivono completamente al di fuori della vita cristiana, per gente semplice che ha una certa fede ma ne conosce male i fondamenti, per intellettuali che sentono il bisogno di conoscere Gesù Cristo in una luce diversa dall'insegnamento ricevuto nella loro infanzia, e per molti altri” (*Esort. ap. Evangelii nuntiandi*, n. 52). E, con il pensiero rivolto ai lontani dalla fede, aggiungeva che l'azione evangelizzatrice della Chiesa “deve cercare costantemente i mezzi e il linguaggio adeguati per proporre o riproporre loro la rivelazione di Dio e la fede in Gesù Cristo” (*Ibid.*, n. 56). Il Venerabile Servo di Dio Giovanni Paolo II fece di questo impegnativo compito uno dei cardini del suo vasto Magistero, sintetizzando nel concetto di “nuova evangelizzazione”, che egli approfondì sistematicamente in numerosi interventi, il compito che attende la Chiesa oggi, in particolare nelle regioni di antica cristianizzazione. Un compito che, se riguarda direttamente il suo modo di relazionarsi verso l'esterno, presuppone però, prima di tutto, un costante rinnovamento al suo interno, un continuo passare, per così dire, da evangelizzata ad evangelizzatrice. Basti ricordare ciò che si affermava nell'*Esortazione postsinodale Christifideles Laici*: “Interi paesi e nazioni, dove la religione e la vita cristiana erano un tempo quanto mai fiorenti e capaci di dar origine a comunità di fede viva e operosa, sono ora messi a dura prova, e talvolta sono persino radicalmente trasformati, dal continuo diffondersi dell'indifferentismo, del secolarismo e dell'ateismo. Si tratta, in particolare, dei paesi e delle nazioni del cosiddetto Primo Mondo, nel quale il benessere economico e il consumismo, anche se frammezzati a paurose situazioni di povertà e di miseria, ispirano e sostengono una vita vissuta «come se Dio non esistesse». Ora l'indifferenza religiosa e la totale insignificanza pratica di Dio per i problemi anche gravi della vita non sono meno preoccupanti ed eversivi rispetto all'ateismo dichiarato. E anche la fede cristiana, se pure sopravvive in alcune sue manifestazioni tradizionali e ritualistiche, tende ad essere sradicata dai momenti più significativi dell'esistenza, quali sono i momenti del nascere, del soffrire e del morire. [...] In altre regioni o nazioni, invece, si conservano tuttora molto vive tradizioni di pietà e di religiosità popolare cristiana; ma questo patrimonio morale e spirituale rischia oggi d'essere disperso sotto l'impatto di molteplici processi, tra i quali emergono la secolarizzazione e la diffusione delle sette. Solo una nuova evangelizzazione può assicurare la crescita di una fede limpida e profonda, capace di fare di queste tradizioni una forza di autentica libertà. Certamente urge dovunque rifare il tessuto cristiano della società umana. Ma la condizione è che si rifaccia il tessuto cristiano delle stesse comunità ecclesiali che vivono in questi paesi e in queste nazioni” (n. 34).

Facendomi dunque carico della preoccupazione dei miei venerati Predecessori, ritengo opportuno offrire delle risposte adeguate perché la Chiesa intera, lasciandosi rigenerare dalla forza dello Spirito Santo, si presenti al mondo contemporaneo con uno slancio missionario in grado di promuovere una nuova evangelizzazione. Essa fa riferimento soprattutto alle Chiese di antica fondazione, che pure vivono realtà assai differenziate, a cui corrispondono bisogni diversi, che attendono impulsi di evangelizzazione diversi: in alcuni territori, infatti, pur nel progredire del fenomeno della secolarizzazione, la pratica cristiana manifesta ancora una buona vitalità e un profondo radicamento nell'animo di intere popolazioni; in altre regioni, invece, si

nota una più chiara presa di distanza della società nel suo insieme dalla fede, con un tessuto ecclesiale più debole, anche se non privo di elementi di vivacità, che lo Spirito Santo non manca di suscitare; conosciamo poi, purtroppo, delle zone che appaiono pressoché completamente scristianizzate, in cui la luce della fede è affidata alla testimonianza di piccole comunità: queste terre, che avrebbero bisogno di un rinnovato primo annuncio del Vangelo, appaiono essere particolarmente refrattarie a molti aspetti del messaggio cristiano.

La diversità delle situazioni esige un attento discernimento; parlare di “nuova evangelizzazione” non significa, infatti, dover elaborare un’unica formula uguale per tutte le circostanze. E, tuttavia, non è difficile scorgere come ciò di cui hanno bisogno tutte le Chiese che vivono in territori tradizionalmente cristiani sia un rinnovato slancio missionario, espressione di una nuova generosa apertura al dono della grazia. Infatti, non possiamo dimenticare che il primo compito sarà sempre quello di rendersi docili all’opera gratuita dello Spirito del Risorto, che accompagna quanti sono portatori del Vangelo e apre il cuore di coloro che ascoltano. Per proclamare in modo fecondo la Parola del Vangelo, è richiesto anzitutto che si faccia profonda esperienza di Dio.

Come ho avuto modo di affermare nella mia prima Enciclica *Deus caritas est*: “All’inizio dell’essere cristiano non c’è una decisione etica o una grande idea, bensì l’incontro con un avvenimento, con una Persona, che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva” (n. 1). Similmente, alla radice di ogni evangelizzazione non vi è un progetto umano di espansione, bensì il desiderio di condividere l’inestimabile dono che Dio ha voluto farci, partecipandoci la sua stessa vita.

Pertanto, alla luce di queste riflessioni, dopo avere esaminato con cura ogni cosa e aver richiesto il parere di persone esperte, stabilisco e decreto quanto segue:

Art. 1

§ 1. È costituito il Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, quale Dicastero della Curia Romana, ai sensi della Costituzione apostolica *Pastor bonus*.

§ 2. Il Consiglio persegue la propria finalità sia stimolando la riflessione sui temi della nuova evangelizzazione, sia individuando e promuovendo le forme e gli strumenti atti a realizzarla.

Art. 2

L’azione del Consiglio, che si svolge in collaborazione con gli altri Dicasteri ed Organismi della Curia Romana, nel rispetto delle relative competenze, è al servizio delle Chiese particolari, specialmente in quei territori di tradizione cristiana dove con maggiore evidenza si manifesta il fenomeno della secolarizzazione.

Art. 3.

Tra i compiti specifici del Consiglio si segnalano:

1°. approfondire il significato teologico e pastorale della nuova evangelizzazione;
2°. promuovere e favorire, in stretta collaborazione con le Conferenze Episcopali interessate, che potranno avere un organismo ad hoc, lo studio, la diffusione e l’attuazione del Magistero pontificio relativo alle tematiche connesse con la nuova evangelizzazione;

3°. far conoscere e sostenere iniziative legate alla nuova evangelizzazione già in atto nelle diverse Chiese particolari e promuoverne la realizzazione di nuove, coinvolgendo

Lettera apostolica in forma di «motu proprio» ubicumque et semper del Sommo Pontefice Benedetto XVI

attivamente anche le risorse presenti negli Istituti di Vita Consacrata e nelle Società di Vita Apostolica, come pure nelle aggregazioni di fedeli e nelle nuove comunità;

4°. studiare e favorire l'utilizzo delle moderne forme di comunicazione, come strumenti per la nuova evangelizzazione;

5°. promuovere l'uso del Catechismo della Chiesa Cattolica, quale formulazione essenziale e completa del contenuto della fede per gli uomini del nostro tempo.

Art. 4

§ 1. Il Consiglio è retto da un Arcivescovo Presidente, coadiuvato da un Segretario, da un Sotto-Segretario e da un congruo numero di Officiali, secondo le norme stabilite dalla Costituzione apostolica *Pastor bonus* e dal Regolamento Generale della Curia Romana.

§ 2. Il Consiglio ha propri Membri e può disporre di propri Consultori.

Tutto ciò che è stato deliberato con il presente Motu proprio, ordino che abbia pieno e stabile valore, nonostante qualsiasi cosa contraria, anche se degna di particolare menzione, e stabilisco che venga promulgato mediante la pubblicazione nel quotidiano “L’Osservatore Romano” e che entri in vigore il giorno della promulgazione.

Dato a Castel Gandolfo, il giorno 21 settembre 2010, Festa di san Matteo, Apostolo ed Evangelista, anno sesto di Pontificato.

BENEDETTO PP. XVI

Breve relazione circa le modifiche introdotte nelle normae de gravioribus delictis riservati alla congregazione per la dottrina della fede

Nel nuovo testo delle *Normae de gravioribus delictis*, così come modificato a seguito della decisione del Romano Pontefice Benedetto XVI del 21 maggio 2010, sono presenti vari emendamenti sia nella parte concernente le norme sostanziali, sia in quella afferente le norme processuali.

Le modifiche introdotte nel testo normativo sono le seguenti:

A) a seguito della concessione, ad opera del Santo Padre Giovanni Paolo II, in favore della Congregazione per la Dottrina della Fede, di alcune facoltà, successivamente confermate dal successore Benedetto XVI in data 6 maggio 2005, sono stati inseriti:

1. il diritto, previo mandato del Romano Pontefice, di giudicare i Padri Cardinali, i Patriarchi, i Legati della Sede Apostolica, i Vescovi e altre persone fisiche di cui ai cann. 1405 § 3 CIC e 1061 CCEO (art. 1 § 2);

2. l'ampliamento del termine di prescrizione dell'azione criminale, che è stato portato ad anni venti, salvo sempre il diritto della Congregazione per la Dottrina della Fede di derogarvi (art. 7);

3. la facoltà di concedere al personale del Tribunale e agli Avvocati e Procuratori la dispensa dal requisito del sacerdozio e da quello della laurea in diritto canonico (art. 15);

4. la facoltà di sanare gli atti in caso di violazione delle sole leggi processuali ad opera dei Tribunali inferiori, salvo il diritto di difesa (art. 18);

5. la facoltà di dispensare dalla via processuale giudiziale, e cioè di procedere *per decretum extra iudicium*: in tal caso la Congregazione per la Dottrina della Fede, valutata la singola fattispecie, decide di volta in volta, *ex officio* o su istanza dell'Ordinario o del Gerarca, quando autorizzare il ricorso alla via extragiudiziale (in ogni caso, per l'irrogazione delle pene espiatorie perpetue occorre il mandato della Congregazione per la Dottrina della Fede) (art. 21 § 2 n. 1);

6. la facoltà di presentare direttamente il caso al Santo Padre per la *dimissio e statu clericali* o per la *depositio, una cum dispensatione a lege caelibatus*: in tale ipotesi, salva sempre la facoltà di difesa dell'accusato, oltre all'estrema gravità del caso, deve risultare manifestamente la commissione del delitto oggetto di esame (art. 21 § 2 n. 2);

7. la facoltà di ricorrere al superiore grado di giudizio della Sessione Ordinaria della Congregazione per la Dottrina della Fede, in caso di ricorsi contro provvedimenti amministrativi, emanati o approvati dai gradi inferiori della medesima Congregazione, concernenti i casi di delitti riservati (art. 27).

B) Sono state inoltre inserite nel testo ulteriori modifiche, e segnatamente:

8. sono stati introdotti i *delicta contra fidem*, cioè eresia, apostasia e scisma, relativamente ai quali è stata in particolare prevista la competenza dell'Ordinario, *ad normam iuris*, a procedere giudizialmente o *extra iudicium* in prima istanza, salvo il diritto di appellare o ricorrere innanzi alla Congregazione per la Dottrina della Fede (art. 1 § 1 e art. 2);

9. nei delitti contro l'Eucaristia, le fattispecie delittuose dell'*attentatio liturgicae*

eucharistici Sacrificii actionis, di cui al can. 1378 § 2 n. 1 CIC, e la simulazione di essa, di cui al can. 1379 CIC e al can. 1443 CCEO, non sono più considerate unitariamente sotto lo stesso numero, bensì sono apprezzate separatamente (art. 3 § 1 nn. 2 e 3);

10. sempre nei delitti contro l'Eucaristia, sono stati eliminati, rispetto al testo precedentemente in vigore, due incisi, precisamente: “*alterius materiae sine altera*”, e “*aut etiam utriusque extra eucharisticam celebrationem*”, sostituiti, rispettivamente, con “*unius materiae vel utriusque*” e con “*aut extra eam*” (art. 3 § 2);

11. nei delitti contro il sacramento della Penitenza, sono state introdotte le fattispecie delittuose di cui al can. 1378 § 2 n. 2 CIC (tentare di impartire l'assoluzione sacramentale, non potendo darla validamente, o l'ascoltare la confessione sacramentale) e ai cann. 1379 CIC e 1443 CCEO (simulazione dell'assoluzione sacramentale) (art. 4 § 1 nn. 2 e 3);

12. sono state inserite le fattispecie della violazione indiretta del sigillo sacramentale (art. 4 § 1 n. 5) e della captazione e divulgazione, commesse maliziosamente, delle confessioni sacramentali (*iuxta* decreto della Congregazione per la Dottrina della Fede del 23 settembre 1988) (art. 4 § 2);

13. è stata introdotta la fattispecie penale dell'attentata ordinazione sacra di una donna, secondo quanto stabilito nel decreto della Congregazione per la Dottrina della Fede del 19 dicembre 2007 (art. 5);

14. nei *delicta contra mores*: si è equiparato al minore la persona maggiorenne che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione, il tutto con espressa limitazione al numero in parola (art. 6 § 1 n. 1);

15. si è aggiunta, inoltre, la fattispecie comprendente l'acquisizione, la detenzione o la divulgazione, *a clericis turpe patrata*, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, di immagini pornografiche aventi ad oggetto minori degli anni 14 (art. 6 § 1 n. 2);

16. si è chiarito che i *munera processui praeliminaria* possono, e non già debbono, essere adempiuti dalla Congregazione per la Dottrina della Fede (art. 17);

17. si è introdotta la possibilità di adottare le misure cautelari, di cui al can. 1722 CIC e al can. 1473 CCEO, anche durante la fase dell'indagine previa (art. 19).

Dal Palazzo del Sant'Uffizio, 21 maggio 2010

Gulielmus Cardinalis Levada - *Praefectus*
+ Luis F. Ladaria, S.I.
Arcivescovo tit. di Thibica - *Secretario*

Parte Prima NORME SOSTANZIALI

Art. 1

§ 1. La Congregazione per la Dottrina della Fede, a norma dell'art. 52 della Costituzione Apostolica *Pastor Bonus*, giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi contro i costumi o nella celebrazione dei sacramenti e, se del caso, procede a dichiarare o irrogare le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune sia proprio, fatta salva la competenza della Penitenzieria Apostolica e ferma restando la *Agendi ratio in doctrinarum examine*.

§ 2. Nei delitti di cui al § 1, per mandato del Romano Pontefice, la Congregazione

per la Dottrina della Fede ha il diritto di giudicare i Padri Cardinali, i Patriarchi, i Legati della Sede Apostolica, i Vescovi, nonché le altre persone fisiche di cui al can. 1405 § 3 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1061 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.

§ 3. La Congregazione per la Dottrina della Fede giudica i delitti riservati di cui al § 1 a norma degli articoli seguenti.

Art. 2

§ 1. I delitti contro la fede, di cui all'art. 1, sono l'eresia, l'apostasia e lo scisma, a norma dei cann. 751 e 1364 del Codice di Diritto Canonico e dei cann. 1436 e 1437 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.

§ 2. Nei casi di cui al § 1, a norma del diritto spetta all'Ordinario o al Gerarca rimettere, se del caso, la scomunica *latae sententiae* e svolgere il processo giudiziale in prima istanza o extragiudiziale per decreto, fatto salvo il diritto di appello o di ricorso alla Congregazione per la Dottrina della Fede.

Art. 3

§ 1. I delitti più gravi contro la santità dell'augustissimo Sacrificio e sacramento dell'Eucaristia riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede sono:

1° l'asportazione o la conservazione a scopo sacrilego, o la profanazione delle specie consacrate, di cui al can. 1367 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1442 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;

2° l'attentata azione liturgica del Sacrificio eucaristico di cui al can. 1378 § 2 n. 1 del Codice di Diritto Canonico;

3° la simulazione dell'azione liturgica del Sacrificio eucaristico di cui al can. 1379 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1443 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;

4° la concelebrazione del Sacrificio eucaristico vietata dal can. 908 del Codice di Diritto Canonico e dal can. 702 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, di cui al can. 1365 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1440 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, insieme ai ministri delle comunità ecclesiali che non hanno la successione apostolica e non riconoscono la dignità sacramentale dell'ordinazione sacerdotale.

§ 2. Alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto che consiste nella consacrazione a fine sacrilego di una sola materia o di entrambe, nella celebrazione eucaristica o fuori di essa. Colui che commette questo delitto, sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione.

Art. 4

§ 1. I delitti più gravi contro la santità del sacramento della Penitenza riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede sono:

1° l'assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, di cui al can. 1378 § 1 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1457 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;

2° l'attentata assoluzione sacramentale o l'ascolto vietato della confessione di cui al can. 1378 § 2, 2° del Codice di Diritto Canonico;

3° la simulazione dell'assoluzione sacramentale di cui al can. 1379 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1443 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;

4° la sollecitazione al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo nell'atto o in occasione o con il pretesto della confessione, di cui al can. 1387 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1458 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, se diretta al peccato con lo stesso confessore;

5° la violazione diretta e indiretta del sigillo sacramentale, di cui al can. 1388 § 1 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1456 § 1 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.

§ 2. Fermo restando il disposto del § 1 n. 5, alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto più grave consistente nella registrazione, fatta con qualunque mezzo tecnico, o nella divulgazione con i mezzi di comunicazione sociale svolta con malizia, delle cose che vengono dette dal confessore o dal penitente nella confessione sacramentale, vera o falsa. Colui che commette questo delitto, sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione, se è un chierico.

Art. 5

Alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto più grave di attentata sacra ordinazione di una donna:

1° fermo restando il disposto del can. 1378 del Codice di Diritto Canonico, sia colui che attenta il conferimento del sacro ordine, sia la donna che attenta la recezione del sacro ordine, incorrono nella scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica;

2° se poi colui che attenta il conferimento del sacro ordine o la donna che attenta la recezione del sacro ordine è un cristiano soggetto al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, fermo restando il disposto del can. 1443 del medesimo Codice, sia punito con la scomunica maggiore, la cui remissione è pure riservata alla Sede Apostolica;

3° se poi il reo è un chierico, può essere punito con la dimissione o la deposizione.

Art. 6

§ 1. I delitti più gravi contro i costumi, riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede, sono:

1° il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni; in questo numero, viene equiparata al minore la persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione;

2° l'acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di minori sotto i quattordici anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento.

§ 2. Il chierico che compie i delitti di cui al § 1 sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione.

Art. 7

§ 1. Fatto salvo il diritto della Congregazione per la Dottrina della Fede di derogare alla prescrizione per i singoli casi, l'azione criminale relativa ai delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede si estingue per prescrizione in vent'anni.

§ 2. La prescrizione decorre a norma del can. 1362 § 2 del Codice di Diritto Canonico e del can. 1152 § 3 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. Ma nel delitto di cui all'art. 6 § 1 n. 1, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il minore ha compiuto diciotto anni.

Parte Seconda
NORME PROCEDURALI
TITOLO I
Costituzione e competenza del Tribunale

Art. 8

§ 1. La Congregazione per la Dottrina della Fede è il Supremo Tribunale Apostolico per la Chiesa Latina, nonché per le Chiese Orientali Cattoliche, nel giudicare i delitti definiti negli articoli precedenti.

§ 2. Questo Supremo Tribunale giudica anche gli altri delitti, per i quali il reo viene accusato dal Promotore di Giustizia, in ragione della connessione della persona e della complicità.

§ 3. Le sentenze di questo Supremo Tribunale, emesse nei limiti della propria competenza, non sono soggette all'approvazione del Sommo Pontefice.

Art. 9

§ 1. I giudici di questo Supremo Tribunale sono, per lo stesso diritto, i Padri della Congregazione per la Dottrina della Fede.

§ 2. Presiede il collegio dei Padri, quale primo fra pari, il Prefetto della Congregazione e, in caso di vacanza o di impedimento del Prefetto, ne adempie l'ufficio il Segretario della Congregazione.

§ 3. Spetta al Prefetto della Congregazione nominare anche altri giudici stabili o incaricati.

Art. 10

È necessario che siano nominati giudici sacerdoti di età matura, provvisti di dottorato in diritto canonico, di buoni costumi, particolarmente distinti per prudenza ed esperienza giuridica, anche se esercitano contemporaneamente l'ufficio di giudice o di consultore in un altro Dicastero della Curia Romana.

Art. 11

Per presentare e sostenere l'accusa, è costituito un Promotore di Giustizia, che sia sacerdote, provvisto di dottorato in diritto canonico, di buoni costumi, particolarmente distinto per prudenza ed esperienza giuridica, che adempia il suo ufficio in tutti i gradi di giudizio.

Art. 12

Per i compiti di Notaio e di Cancelliere sono designati sacerdoti, sia Officiali di questa Congregazione, sia esterni.

Art. 13

Funge da Avvocato e Procuratore un sacerdote, provvisto di dottorato in diritto canonico, che viene approvato dal Presidente del collegio.

Art. 14

Negli altri Tribunali, poi, per le cause di cui nelle presenti norme, possono adempiere validamente gli uffici di Giudice, Promotore di Giustizia, Notaio e Patrono soltanto sacerdoti.

Art. 15

Fermo restando il prescritto del can. 1421 del Codice di Diritto Canonico e del can. 1087 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, alla Congregazione per la Dottrina della Fede è lecito concedere le dispense dai requisiti del sacerdozio, nonché del dottorato in diritto canonico.

Art. 16

Ogni volta che l'Ordinario o il Gerarca ha la notizia, almeno verosimile, di un delitto più grave, svolta l'indagine previa, la renda nota alla Congregazione per la Dottrina della Fede, la quale, se non avoca a sé la causa per circostanze particolari, ordina all'Ordinario o al Gerarca di procedere ulteriormente, fermo restando tuttavia, se del caso, il diritto di appello contro la sentenza di primo grado soltanto al Supremo Tribunale della medesima Congregazione.

Art. 17

Se il caso viene deferito direttamente alla Congregazione, senza condurre l'indagine previa, i preliminari del processo, che per diritto comune spettano all'Ordinario o al Gerarca, possono essere adempiuti dalla Congregazione stessa.

Art. 18

La Congregazione per la Dottrina della Fede, nelle cause ad essa legittimamente deferite, può sanare gli atti, fatto salvo il diritto alla difesa, se sono state violate leggi meramente processuali da parte dei Tribunali inferiori che agiscono per mandato della medesima Congregazione o secondo l'art. 16.

Art. 19

Fermo restando il diritto dell'Ordinario o del Gerarca, fin dall'inizio dell'indagine previa, di imporre quanto è stabilito nel can. 1722 del Codice di Diritto Canonico o nel can. 1473 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, anche il Presidente di turno del Tribunale, su istanza del Promotore di Giustizia, ha la stessa potestà alle stesse condizioni determinate nei detti canoni.

Art. 20

Il Supremo Tribunale della Congregazione per la Dottrina della Fede giudica in seconda istanza:

- 1° le cause giudicate in prima istanza dai Tribunali inferiori;
- 2° le cause definite in prima istanza dal medesimo Supremo Tribunale Apostolico.

TITOLO II
L'ordine giudiziario

Art. 21

§ 1. I delitti più gravi riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede vanno perseguiti in processo giudiziale.

§ 2. Tuttavia, alla Congregazione per la Dottrina della Fede è lecito:

- 1° nei singoli casi, d'ufficio o su istanza dell'Ordinario o del Gerarca, decidere di procedere per decreto extragiudiziale, di cui al can. 1720 del Codice di Diritto

Canonico e al can. 1486 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali; tuttavia, con l'intendimento che le pene espiatorie perpetue siano irrogate soltanto dietro mandato della Congregazione per la Dottrina della Fede;

2° deferire direttamente alla decisione del Sommo Pontefice in merito alla dimissione dallo stato clericale o alla deposizione, insieme alla dispensa dalla legge del celibato, i casi più gravi, quando consta manifestamente il compimento del delitto, dopo che sia stata data al reo la facoltà di difendersi.

Art. 22

Per giudicare una causa, il Prefetto costituisca un Turno di tre o di cinque giudici.

Art. 23

Se, in grado di appello, il Promotore di Giustizia porta un'accusa specificamente diversa, questo Supremo Tribunale può ammetterla e giudicarla, come se fosse in prima istanza.

Art. 24

§ 1. Nelle cause per i delitti di cui all'art. 4 § 1, il Tribunale non può rendere noto il nome del denunciante, né all'accusato, e neppure al suo Patrono, se il denunciante non ha dato espresso consenso.

§ 2. Lo stesso Tribunale deve valutare con particolare attenzione la credibilità del denunciante.

§ 3. Tuttavia, bisogna provvedere a che si eviti assolutamente qualunque pericolo di violazione del sigillo sacramentale.

Art. 25

Se emerge una questione incidentale, il Collegio definisca la cosa per decreto con la massima celerità.

Art. 26

§ 1. Fatto salvo il diritto di appello a questo Supremo Tribunale, terminata in qualunque modo l'istanza in un altro Tribunale, tutti gli atti della causa siano trasmessi d'ufficio quanto prima alla Congregazione per la Dottrina della Fede.

§ 2. Il diritto del Promotore di Giustizia della Congregazione di impugnare la sentenza decorre dal giorno in cui la sentenza di prima istanza è stata notificata al medesimo Procuratore.

Art. 27

Contro gli atti amministrativi singolari emessi o approvati dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nei casi dei delitti riservati, si ammette il ricorso, presentato entro il termine perentorio di sessanta giorni utili, alla Congregazione Ordinaria (ossia, Feria IV) del medesimo Dicastero, la quale giudica il merito e la legittimità, eliminato qualsiasi ulteriore ricorso di cui all'art. 123 della Costituzione Apostolica *Pastor bonus*.

Art. 28

La cosa passa in giudicato:

1° se la sentenza è stata emessa in seconda istanza;

2° se l'appello contro la sentenza non è stato interposto entro un mese;

3° se, in grado di appello, l'istanza andò perenta o si rinunciò ad essa;

4° se fu emessa una sentenza a norma dell'art. 20.

Art. 29

§ 1. Le spese giudiziarie si paghino secondo quanto stabilito dalla sentenza.

§ 2. Se il reo non può pagare le spese, esse siano pagate dall'Ordinario o dal Gerarca della causa.

Art. 30

§ 1. Le cause di questo genere sono soggette al segreto pontificio.

§ 2. Chiunque viola il segreto o, per dolo o negligenza grave, reca altro danno all'accusato o ai testimoni, su istanza della parte lesa o anche d'ufficio sia punito dal Turno superiore con congrue pene.

Art. 31

In queste cause, insieme alle prescrizioni di questo norme, a cui sono tenuti tutti i Tribunali della Chiesa Latina e delle Chiese Orientali Cattoliche, si debbono applicare anche i canoni sui delitti e le pene e sul processo penale dell'uno e dell'altro Codice.

Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano e di Appello di Benevento – Baren – Bituntina – 29 gennaio 2009 – c. Carlesimo, ponente

Matrimonio canonico – Consenso – Nullità del matrimonio – esclusione della prole – Causa della simulazione

Il matrimonio canonico è per sua natura finalizzato alla procreazione ed educazione della prole. Chi, con atto positivo di volontà si sposa con l'intenzione di non avere figli, una volontà perpetua e determinata, contrae invalidamente. Molta importanza deve essere dedicata alla causa della simulazione, sia quella che induce il soggetto all'esclusione del fine della procreazione ed educazione della prole, sia quella che lo induce a celebrare le nozze. Da questo punto di vita sia la volontà di carriera sia la mancanza di vero ed autentico sentimento d'amore costituiscono una fondata motivazione atta a rendere credibile la volontà di non procreare.

Fattispecie

1 – A. P. e G. M., parti in causa in questo processo, si conobbero, nel 1986, a Bolzano, dove ambedue frequentavano un corso di addestramento alla Polizia di Stato. Sorta tra loro reciproca simpatia, i due avviavano una relazione affettiva, dopo il breve rodaggio del rapporto amicale.

Si rendevano conto molto presto, però, delle difficoltà oggettive, di potersi frequentare, come avrebbero desiderato, al fine di rinsaldare i reciproci sentimenti.

I continui trasferimenti, cui erano soggetti, per cause di servizio, non consentivano loro né di frequentarsi, come avrebbero desiderato, né di formulare comuni progetti per un futuro tutto da disegnare.

Un condizionamento che le parti cercano di superare, decidendo di andare a nozze per porre fine ai disagi, che provocavano, nella loro vita affettiva, gli impegni lavorativi, ai quali non sarebbe stato possibile sottrarsi.

A. e G. sceglievano il matrimonio col solo rito civile, perché era l'unica via praticabile per evitare di continuare ad essere soggetti ai continui trasferimenti.

Costituirono da subito la convivenza coniugale, ma i loro rapporti intimi furono sempre protetti al fine di evitare qualsiasi possibilità di concepimento. Erano, infatti, molto concentrati sulla loro attività lavorativa.

Per l'attrice il servizio nella Polizia di Stato si identificava con la sua prevalente scelta di vita, determinata com'era a raggiungere una personale affermazione, aspirando ai vertici della carriera nella stessa Polizia di Stato.

A. sapeva anche che un eventuale figlio le sarebbe stato sicuramente di ostacolo nei suoi percorsi di carriera e con la stessa determinazione, coniugandosi con G. M., aveva escluso la prole dal suo matrimonio.

Dopo il rito civile, però, la madre dell'attrice, donna profondamente religiosa, cominciò a chiedere alla figlia di regolarizzare la sua posizione davanti alla Chiesa, celebrando le nozze sacramentali.

La richiesta arrivava in un momento, in cui la convivenza accusava già le prime crepe, ma, atteso l'impegno dalla stessa assunto di celebrare il matrimonio religioso, anche per non procurare alla madre ulteriori dispiaceri, si indusse alla celebrazione.

Così, pur tra mille dubbi e perplessità, accettò di celebrare il matrimonio in chiesa, confermandosi nella precisa e positiva volontà di non procreare figli.

Alla ragione di carriera si aggiungeva il difficile rapporto con il M.

La vita matrimoniale si protraeva per circa due anni, ma non si realizzò mai una autentica comunione coniugale.

L'attrice si concentrava tutta sul lavoro, rendendosi conto ben presto della insostenuta del suo rapporto col convenuto.

A gennaio del 1994 A. M. si rivolse ad un avvocato per le pratiche della separazione.

2 – Con libello del 21 aprile 2000, P. A. chiedeva al Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese la declaratoria di nullità del suo matrimonio con M. G. per esclusione della prole da parte sua.

Il Vicario Giudiziale con decreto del 23 dicembre 2000 costituiva il Collegio Giudicante. Il Preside del Collegio con decreto del 3 gennaio 2001 citava le parti per la contestazione della lite e la concordanza del dubbio.

Il 27 gennaio 2001, fallito il tentativo di riappacificazione delle parti, veniva concordato il dubbio con la formula. “SE CONSTI DELLA NULLITÀ DEL MATRIMONIO PER: ESCLUSIONE DELLA PROLE NELL'ATTRICE”.

Gli Atti venivano pubblicati il 19 dicembre 2003, cui seguiva il decreto di conclusione in causa il 18 febbraio 2004.

Conclusasi l'istruttoria e acquisite agli Atti le memorie difensive, il primo Collegio, in data 28 febbraio 2005, emetteva sentenza negativa, ritenendo infondato l'assunto attoreo.

Avverso la decisione del Giudice Barese, la parte attrice, in data 21 novembre 2005 interponeva formale appello, a norma dei cann. 1628-1630, par. 1, motivando il ricorso con l'eccezione, che di seguito si annota: “In via assolutamente preliminare, si eccepisce che la stessa sentenza è fondata prevalentemente sulle dichiarazioni espresse in giudizio dalla parte convenuta, senza alcuna considerazione sulla circostanza che lo stesso convenuto abbia mutato radicalmente la sua posizione processuale rispetto a quanto da lui asserito in sede di concordanza del dubbio. Ciò avrebbe dovuto essere un chiaro indizio contro l'attendibilità del signor M.”(Atto di Appello, p. 1).

3 – Trasmessi gli Atti e i motivi di appello al nostro Tribunale Ecclesiastico Be-neventano di Appello, in data 31.01.2006, veniva data comunicazione del costituito Collegio Giudicante con la richiesta che “la Parte che intende proporre osservazioni al nostro Tribunale di Appello, lo può fare entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della presente”.

Rimasta inevasa tale richiesta, il Giudice Ponente, in data 16.06.2006, emetteva decreto di archiviazione.

Avverso tale decreto insorgeva ancora il Patrono di parte attrice, il quale rendeva noto che nessuna comunicazione era stata notificata all'attrice, chiedendo “di voler riaprire l'istruttoria della causa e dar corso al procedimento teso alla correzione della sentenza impugnata”(II, p.3).

Il Decreto di riassunzione del processo reca la data del 15 febbraio 2008.

Alla stessa data si ricostituiva il nuovo Collegio Giudicante, composto dai seguenti

Giudici: Pietro Russo, Preside; Fausto Carlesimo, Ponente; Elia Testa, Giudice.

In data 07.04.08, il Giudice Ponente determinava il dubbio sotto la seguente formula: “SE CONSTI DELLA NULLITÀ DEL MATRIMONIO PER : ESCLUSIONE DELLA PROLE NELL’ATTRICE; ovvero se la sentenza negativa emessa dal T.E.R.P. in data 28.02.07, debba essere confermata o riformata”.

L’attrice, P. A., era ascoltata a Benevento, mentre M. G., il convenuto, era ascoltato per rogatoria presso il Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Faenza – Modigliana.

Il Preside del Collegio pubblicava gli Atti in data 05.07.08, cui seguiva il decreto di conclusione in causa in data 03.09.08.

Conclusasi la fase discettatoria e acquisite le memorie difensive, la causa era riservata ai Giudici per la decisione.

Rilievi in diritto

4 – Nulla da eccepire sulla parte in diritto della sentenza appellata, che qui si intende riportata per intero.

Integriamo con elementi di dottrina e qualche altra massima Rotale.

5 – L’oggetto immediato dell’esclusione è...la *intentio proli*, che è un elemento essenziale dell’istituto: *ordinatio sane inest essentiae matrimonii propterea quod scatent ex indole naturali connubii* e va desunta dai cann. 1095 par. 1, 1061 par. 1 e 1084 par. 3. Nè si può obiettare che la finalità non appartenga all’essenza: non si parla qui infatti in termini strettamente filosofici, ma “*ut pote in genere consortii inter virum et mulierem, accipere (il matrimonio) suam distinctam speciem, quidam necessario et ineluctabiliter ex iure divino naturali, sive ex facto quod exstet consortium totius vitae, sive ex ordinatione indole sua naturali simul ad bonum coniugum et ad procreationem-educationem proli*, sive denique ex proprietatibus unitatis et indissolubilitatis”. L’eventuale esclusione si concretizza nel fatto che il soggetto “*detrectet ius aut nolit accipere obligationem ad actus per se aptos ad proli generationem: illa enim abstracta et doctrinalis ordinatio ad effectum singulis in casibus et in concreto adducitur (vel adduci potest) per actus idoneos, quidem per se et seposita actuali procreatione et possibilitate procreandi*”.

Che la *intentio proli* e la *ordinatio ad prolem* si concretizzino nel riconoscimento del diritto agli atti coniugali viene costantemente precisato: “*bene intelligentia est haec naturalis ordinatio quae non importat ut quis teneatur procreare, cum hoc tantum in parte a nupturientium voluntate pendeat, sed quatenus est essenziale elementum coniugii, i.e. obiectum directum consensus matrimonialis, quo traditur et acceptatur ius ad actus per se aptos ad proli generationem*”. Molto efficace nel senso detto il chiarimento (giocato sulla dialettica di astratto e concreto) secondo cui: “*ordinatio matrimonii ad proli generationem et educationem abstracte definit (una cum aliis elementis et proprietatibus) tantummodo institutionem matrimonialem. Ex can. 1061 par. 1 scimus, quid comprehendat illa ordinatio in concreto, nempe ius et correlativam obligationem ad «coniugalem actum per se aptum ad proli generationem, ad quem natura sua ordinatur matrimonium, et quo coniuges fiunt una caro»*”. Nella stessa linea di “concretezza” si muove un’altra sentenza, come la prole in suis principiis e gli atti coniugali non si possano artificiosamente disgiungere, “*quia bonum proli non est res abstracta, quae separari possit ab actu coniugali quo vita humana propagatur atque finis procreandae proli quoad singulos quoque actus coniugale pertinet*”.

E così è lecito dire che lo *ius in corpus* garantisce la struttura teleologica del matrimonio”(P. Bianchi: L’Esclusione della prole nella Giurisprudenza della Rota Romana dal CIC 1983, pp. 109-110, in Prole e Matrimonio Canonico, LEV, 2003).

6 – Leggiamo in una Rotale: “Per il motivo di nullità derivante dalla *exclusio boni prolis* occorre “l’atto positivo di volontà” col quale si intende escludere la generazione della prole. Invero se si tratta di semplice inclinazione, opinione, volontà interpretativa allora non si corrompe l’essenza del valido consenso matrimoniale.

Occorre che consti che l’esclusione dello *ius ad prolem* e non del solo *exercitium iuris*.

La nullità, infatti, sorge “*ex non tradito vel non acceptato iure in corpus non autem ob exclusum iuris exercitium*” (V. ad hoc la coram Felici del 7 gennaio 1958, S.R.R. Dec., vol. I, 1958, p. 2, n. 2).

L’esclusione della prole deve inoltre essere assoluta e perpetua: il che non avviene quando si ritiene più opportuno postergare la generazione della prole. V., al riguardo, la c. Raad del 9 dicembre 1974 e la coram di Felice del 2 dicembre 1978. Come, infine, si legge nella coram Mattioli del 22 maggio 1958 (in S.R.R. Dec., vol. I, 1958, p. 347, n. 2) “*bonum prolis ubi reiciatur per pactum inter nupturientes initum nullitas consensus infallibiliter sequitur: habentur, enim, in pacto argumentum princeps de iure ipso penitus excluso*” (coram Jarawan, Caracen, 4 luglio 1990).

7 – E in un’altra leggiamo: “*Exclusio absoluta et in omne tempus procreationis, ut irritet consensum matrimoniale, facienda est positivo actu voluntatis ante nuptias, quod admodum difficulter probatur*” (in una coram De Jorio, Romana, 1 iunii 1982, n. 3), in super, “*oporet ut ipsum ius ad actus per se aptos ad prolis generationem, non usum tantum, a coniugibus vel ab alterutro exclusum fuerit, ad matrimonium irritandum; ac parum refert quod exclusio perpetua vel temporanea affirmetur*” unde “*quaecumque denegatio vel diminutio iuris matrimonium reddit invalidum, prout patet ex innumeris decisionibus S.R.R.*” (in una coram Ewers, 29 octobris 1949, in S.R.R. Dec., vol. 51, 1959, p. 480)...(coram Doran, Romana, 22 febbraio 1990).

Rilievi in fatto

8 - Il giudice barese, in data 28 febbraio 2005, emetteva declaratoria negativa, ritenendo infondata la tesi della esclusione della prole nell’attrice.

Il primo giudice, nel tracciare il tessuto motivazionale della sentenza, ignora la confessione giudiziale della simulante e la deposizione dei testi dalla stessa indotti, per assumere tutto il testimoniale di controparte ed estrapolare, ad arte, quanto riteneva utile per un verdetto, ritenuto ingiusto dall’attrice.

La quale non solo rende nota, davanti allo stesso giudice, la sua volontà antiprole, ma ne dà la motivazione, che obiettivamente è al sopra di ogni sospetto.

Le parti si conoscono e si frequentano e la stessa frequentazione era favorita dal comune impegno di seguire il corso di formazione per Agenti di Polizia di Bolzano.

Come ci dice la P., ambedue avevano il desiderio di approfondire la loro conoscenza, ma, almeno per l’immediato, non avevano alcun progetto nuziale (Somm. 28/6-7).

L’attrice era alla sua prima esperienza sentimentale e sessuale e in lei era vivo il desiderio di cercare l’altro, riscontrando nel M. un profilo caratteriale di suo gradimento.

Va precisato, tuttavia, che i rapporti intimi furono sempre protetti attraverso l’uso della pillola anticoncezionale da parte di A. e col coito interrotto da parte del convenuto.

La P. non nega che insieme con G. abbiano cercato casa, a Forlì, al fine di approfondire la loro conoscenza, che anzi, afferma, che pur di rimanere in quella città,

avrebbe accettato una eventuale convivenza col convenuto.

Anna era contraria ad un suo trasferimento a Roma, perché voleva stabilirsi in una città dell'Italia Settentrionale.

Le circostanze non giocano a favore del loro disegno di vivere insieme, perché la casa, di cui avrebbero potuto disporre, si sarebbe liberata solo nell'ottobre del 1991.

I due, pertanto, continuaron a vivere, a Forlì, ma separatamente, negli alloggi messi a disposizione dell'amministrazione. Le intimità furono sempre rigorosamente protette.

9 -Intanto, per A., gli eventi evolvono positivamente e lei, proprio nel 1990, supera tutte le prove per il concorso da Ispettore, ma questo significava trasferimento obbligatorio ad altra sede.

Il problema si ripropone, ma l'attrice cerca una soluzione nel matrimonio civile, che viene contratto l'11 agosto 1990.

L'attrice raggiunge il doppio scopo: evitare il trasferimento ed avere la possibilità di una realizzazione professionale, che anteponeva ad ogni altra scelta di vita.

Che il rito civile sia stato strumentale per la P., questo ci è documentato dal suo modo di comportarsi: continuavano a vivere separatamente negli stessi alloggi di prima e, quando A. passa a Nettuno per il corso di formazione, della durata di nove mesi, si allontana, anche affettivamente da G., che continuerà a vedere prima con ritmo settimanale e, in prossimità degli esami, con minore entusiasmo.

Nel luglio del 1991, quando il corso termina e A. torna a Forlì, assume una posizione di chiarezza per quanto concerne la prole: "...sebbene il M. esprimesse il desiderio di avere figli, io ero molto chiara nel dirgli che non ne volevo: la mia carriera era la cosa più importante per me e inoltre non avvertivo nei suoi confronti quel sentimento tale da farmi desiderare figli da lui" (Somm. 30/6-7).

L'atto positivo di volontà escludente la prole, nella simulante, si radica su due elementi, i quali, ancorché viaggino su diverse direttive, convergono nell'unica finalità di non volere figli dal matrimonio civile, già contratto, e dal contraendo matrimonio religioso.

10 – Riascoltata in appello, l'attrice, con maggiore chiarezza, ci detta i suoi parametri mentali, secondo i quali organizza la sua vita pubblica e privata, ci presenta i suoi progetti, che intende realizzare con percorsi ben definiti, la sua determinata volontà a raggiungere gli alti vertici della carriera nell'ordinamento paramilitare della Polizia di Stato.

In questo specifico disegno programmatico, non c'è posto né per gli obblighi derivanti dal matrimonio, né per la procreazione, né per la crescita ed educazione della prole.

E, nel puntualizzare queste scelte programmatiche, l'attrice sorprende non solo per la lucidità e la consapevolezza di tali scelte, ma anche per l'intrinseca coerenza delle sue argomentazioni.

Ascoltiama: "Per articolare bene la risposta alla domanda che mi viene rivolta è necessario porre delle premesse".

La P. introduce così la sua confessione giudiziale, in secondo grado, con tre distinte argomentazioni, giustificative della sua categorica decisione di non volere figli.

Al primo posto figura il rifiuto delle responsabilità matrimoniali, quelle che specificatamente derivano dalla celebrazione con gli annessi obblighi sacramentali.

Il rito civile è una realtà diversa, e di questo aspetto differenziale A. ne è cosciente

e convinta, perché ella conosce la dottrina della Chiesa sul matrimonio cristiano.

Di qui la scelta del matrimonio civile col surrettizio intento di non passare a quello religioso. E ce ne dà la ragione: “Andando a nozze con G. M. io sceglievo il rito civile e non la celebrazione religiosa, perché non volevo assumere le responsabilità proprie del sacramento nuziale, che, mi sembra, non porti con sé il semplice matrimonio civile. Non che io ignori il valore e l’importanza della celebrazione sacramentale, anche perché vengo da una famiglia, in cui la pratica cristiana ha connotato il comportamento di tutti i suoi componenti, ma perché, atteso il mio lavoro di Agente di Pubblica Sicurezza, pensavo più ad assolvere bene il mio lavoro nell’ordine pubblico che ad impegnarmi in una responsabilità familiare, di cui, positivamente, non volevo coprirmi”(II, 11/1-2).

La scelta prioritaria del servizio in Polizia prevale sulla gerarchia dei valori: l’attrice evita di assumere le obbligazioni derivanti dal patto nuziale, vedendole come valori vincolanti, volendo sentirsi libera di assolvere il suo lavoro, quello che ella vuole ad esclusione di altri.

11 – Al secondo posto, l’attrice colloca se stessa con i suoi interessi e con le sue aspirazioni, pronta ad emarginare tutto quello che non entra in questa sfera, nella quale si vuole sentire protagonista e artefice del suo presente e del suo futuro.

La P. ci dice, infatti: “...non era il nucleo familiare che costituiva l’oggetto dei miei interessi e delle mie attenzioni; come agente di P. S. avevo davanti la mia carriera, potendomi avvalere dei titoli accademici, di cui dispongo, essendo laureata in Economia e Commercio e successivamente in Giurisprudenza. Io avevo davanti il mio futuro nel corpo della Polizia dello Stato Italiano, dove mi ero inserita proprio per raggiungere posti di comando che fossero rispondenti alle mie attitudini ed anche alla mia preparazione culturale, di cui disponevo”(Ib.).

La verifica, che esige questo proiettarsi verso mete sempre più alte, chiude altri orizzonti di possibili realizzazioni, quali la maternità e l’integrazione in una famiglia propria, intesa nel suo più alto significato di “comunità di vita e d’amore”.

Riserva il terzo posto all’assenza di amore verso M. G., che aveva visto come il suo casuale compagno e strumentalizzato successivamente, perché scelto come marito nel rito civile, al solo scopo di poter esibire una certificazione di matrimonio ed avere la possibilità di vivere stabilmente Forlì.

La P. ne sottolinea con vigore il fine estrinseco, dicendoci che “il matrimonio era uno degli elementi che mi consentivano di fare delle scelte e, quindi, di tornare a Forlì. Per questo motivo l’11 agosto 1990 contrassi con G. il matrimonio con rito civile...dopo il quale avrei potuto avanzare l’istanza di una conferma della sede di Forlì”(Ib.).

12 –Nell’insieme le tre premesse costituiscono una articolata causa simulandi, sulla quale si salda l’esclusione della prole nella P..

Premesse scandite con linguaggio sicuro, che ha evidenziato la profonda convinzione della simulante, che torna a puntualizzare con altrettanta chiarezza l’esclusione della prole da parte sua: “...tutto ciò premesso, io non potevo pensare ad avere figli, che avrebbero compromesso ogni mio progetto nel senso innanzi spiegato, atteso il grande peso della responsabilità della crescita e della educazione che i figli portano con sé; tra l’altro io ero all’inizio della mia carriera e non potevo prevedere le difficoltà da superare in questo mio nuovo percorso all’interno di un ordinamento paramilitare, di cui io non avevo assolutamente esperienza.

A questo si aggiunga la difficoltà economica, che non poteva essere disattesa per il mutuo contratto per la casa acquistata a Forlì.

Il convenuto può attestare che da quando ci siamo conosciuti io ho sempre assunto la pillola anticoncezionale e lui ha sempre usato il coito interrotto.

Pertanto ribadisco anche in questa sede che io ho escluso la prole dal contraendo matrimonio con il M. e che la mia esclusione è stata radicale e assoluta da sempre e ne sono prova le motivazioni da me appena esposte”(II,17/2-3).

13 – Per quanto concerne il rito civile, per A., si trattava di una fase di passaggio, perché la madre, che a malincuore tollerò l'unione civile della figlia, fu perentoria con lei, chiedendole con insistenza continua di celebrare le nozze religiose.”Capivo bene, così l'attrice, la sua sensibilità spirituale e anche il disagio che avvertiva, sapendomi legata a G. soltanto dal vincolo civile, cosa che per lei rivestiva una importanza relativa, vedendo nel solo matrimonio religioso la realtà nuziale, che vincola nel sacramento i due coniugi”(II, 17/3).

L'attrice ci ha tracciato le grandi linee della causa contrahendi.

Tra il rito civile e la celebrazione sacramentale c'è un intervallo di undici mesi e pochi giorni. Un tempo che non aiuta le parti a crescere nell'amore e che offre ad A. la negativa esperienza della vita di coppia, la quale, come prima e più di prima, esclude i figli al momento del consenso nuziale.

Seguiamo l'attrice: “Quando celebrai il matrimonio religioso, mi confermai nella mia volontà di non avere figli da G. M., perché l'esperienza coniugale, dopo il rito civile, mi fece prendere coscienza che G. non era l'uomo della mia vita... tra noi amore vero non era mai nato, ma con l'esperienza nuziale dovetti prendere atto che tra me e lui c'era assenza totale di amore sponsale. Tutto questo dava maggiormente forza al mio proposito antiprole”(II, 17/4).

Nella parte finale della riportata risposta pare che l'attrice voglia mettere l'accento sull'aspetto relazionale della causa simulandi, mentre è l'aspetto principale è “ideologico”, che si rileva con maggiore evidenza, dal momento che la P. vuole il matrimonio funzionale all'ottenimento di una certificazione anagrafica di donna coniugata.

14 – Quale la posizione processuale del convenuto?

Veramente strano il balletto posto in essere dal M., il quale dice e si contraddice con impressionante irresponsabilità.

In occasione della concordanza del dubbio, in prima istanza, il M., davanti al giudice barese, conferma il libello attoreo, se nel verbale viene annotato: “È comparso il convenuto M. G., il quale conferma che quanto ha esposto l'attrice nel libello corrisponde a verità”(Summ. p. 18).

Sembrava partita chiusa, ma così non fu, perché nella sua deposizione, il M. asseriva: “Dal libello inviatomi dal Tribunale di Bari ho saputo che mia moglie ha addotto il motivo della propria esclusione della prole. Io non conoscevo questo motivo, ma in verità le nostre discussioni che hanno determinato la separazione vertevano sulla mancanza in lei del senso della famiglia e sulla sua volontà di non avere figli”(Somm. 63/2).

Pur ammettendo che l'esclusione della prole nella P. ha lacerato il vissuto coniugale della coppia, il convenuto ci viene a raccontare che tale esclusione l'ha saputa dal libello. Si notano, poi, tante altre inesattezze, che palesemente rendono inattendibile il M. nella sua deposizione davanti al giudice rogato di Faenza-Modigliana.

Richiamato dallo stesso giudice, per rogatoria del Tribunale Beneventano di

Appello, il M. rientra nell'alveo della personale consapevolezza di essere sotto giuramento, e doverosamente punitalizza: "Confermo che nella lettura del libello mi trovo d'accordo sulla sostanza: in effetti A. P. escluse i figli e questo fu il motivo della crisi del matrimonio e della successiva separazione. Infatti, come ho già dichiarato, alle mie richieste di avere figli ella rispondeva sempre che aveva da fare, che c'era la carriera da sviluppare e che quindi lei non intendeva mettere al mondo dei figli, che invece a me facevano molto piacere... Preciso inoltre, che all'inizio del matrimonio di figli non se ne parlò; in seguito sperimentai il suo fermo rifiuto di non volerne. Sono moralmente certo che A. rifiutò i figli fin dal sorgere del nostro matrimonio in quanto il suo riferimento alla carriera faceva per forza relazione ad un tempo non semplicemente lungo, ma amplissimo in quanto occorrono molti anni per raggiungere posizioni rilevanti all'interno della Polizia di Stato" (II, pp. 15-16).

15 – La confessione extragiudiziale dell'attrice si allarga a parenti ed amici, i quali vengono a conoscenza della determinazione di A., quando la stessa annuncia le sue nozze religiose, non potendo sottrarsi alla intransigenza della madre: "Sebbene io conoscessi la dottrina della Chiesa sul matrimonio, io escludevo comunque la prole. L'ho detto chiaramente al M. che non volevo figli; ai parenti ed amici dicevo che il mio lavoro, ed il fatto che non avessi parenti vicini, mi portavano ad escludere i figli usando la mia situazione lavorativa-economica come giustificazione" (Somm. 31/12).

Il metodo seguito per evitare indesiderate gravidanze fu sempre lo stesso.

Da parte dell'attrice su questa sua determinazione non ci fu mai nessun cedimento, nessun ripensamento.

La convivenza coniugale si scolorisce sempre di più, atteso anche il maggiore impegno di A. come Ispettore nella Polizia di Stato e le parti finiscono prima col vivere da separati in casa e, poi, con la separazione legalmente definita.

Il richiamo a questi precedenti storici, documentati in prima istanza, ci aiuta a comprendere meglio la confessione giudiziale dell'attrice, in appello, che ritorna sulle stesse tematiche per meglio specificarle e ribadirle con altrettanto vigore.

16 – Per quanto concerne la prova testimoniale, piace riportare quanto annotato dal nostro Difensore del vincolo di Appello nelle sue Osservazioni.

"Non solo il convenuto prova in questa sede di appello la contrarietà dell'attrice alla prole, ma anche in primo grado i testi provano quanto sostenuto dalla ricorrente nel libello e nella confessione giudiziale. In particolare il Teste E. M., padre del convenuto, specifica che l'esclusione della prole per l'attrice era perpetua e non temporanea: "Il progetto dei due giovani circa la prole, era di un rimando legato ad una migliore sistemazione lavorativa da parte di A.. Il rimando temporale di una prole era accettato da G., mentre A. lo voleva in perpetuo" (Somm. I° 75/12). Questa testimonianza chiarisce facilmente il convincimento irremovibile dell'attrice di non volere figli per motivi professionali, anzi lo stesso teste specifica la distinzione che sussiste tra la volontà del convenuto e quella dell'attrice, trattandosi per l'uomo di un semplice rinvio, per la donna di una esclusione definitiva. Per tanto, non si comprende come il Collegio di primo grado abbia potuto intendere questa testimonianza in senso contrario, visto che le parole espresse dal teste hanno un esatto significato giuridico non suscettibile di interpretazione. Il termine "perpetuo" sta a significare che si tratta di esclusione assoluta, dove non è presa minimamente in considerazione la possibilità di avere figli successivamente alla celebrazione" (Oss. p. 2).

Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano e di Appello di Benevento – Baren – Bituntina – 29 gennaio 2009

17 – Le quali cose esposte in diritto e in fatto, Noi, sottoscritti Giudici di Turno, riuniti in seduta collegiale, alla presenza di Dio e invocato il Nome di Cristo, dichiariamo e sentenziamo:

CONSTA DELLA NULLITÀ DI QUESTO MATRIMONIO
PER ESCLUSIONE DELLA PROLE NELL'ATTRICE

Pertanto si risponde al Dubbio concordato

A F F E R M A T I V A M E N T E

RIFORMANDO LA SENTENZA NEGATIVA DI PRIMO GRADO EMESSA
DAL TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE PUGLIESE IN DATA ...
(Omissis).

Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano e di Appello-Neapolitana seu Nucerin Paganorum – Sarnen – 25 marzo 2010 – coram Leone, ponente

Matrimonio – Consenso – Incapacità – Pluralità di perizie – Non necessità di uno psichiatra e possibilità di demandare ad un neurologo l'espletamento dell'esame peritale - Difetto di discrezione di giudizio – Sussistenza – Incapacità ad assumere gli oneri coniugali - Sussistenza

Il can. 1095, recependo un principio di diritto naturale, ha cristallizzato tre casi di incapacità a contrarre matrimonio, tra cui i primi due concernono il consenso matrimoniale inteso come atto “umano”, che implica il concorso di intelletto e volontà, e il terzo riguarda invece l'oggetto del consenso, che si esprime nel rapporto matrimoniale.

La discrezione di giudizio, il cui difetto è contemplato dal n. 2 del can. 1095 c.i.c., è detta anche “facoltà critica” e si esprime nella capacità del nubente di comprendere nella loro reale portata le obbligazioni che discendono dal matrimonio.

Un'immaturità grave sul piano psico-affettivo – che si ha quando è rimasto incompleto il processo di crescita della persona, la quale non ha sviluppato in modo adeguato la sfera dell'affettività – può integrare un caso di difetto di discrezione di giudizio, intaccando la sfera di libertà interna del nubente, che risulta incapace di dominare i propri impulsi inconsci e di operare una scelta critica e consapevole.

La terza figura di incapacità naturale di ordine psicologico, di cui tratta il n. 3 del can. 1095, è data dai difetti psichici che impediscono di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio. In essa rientrano le anomalie psichiche, sessuali e non sessuali, che, alterando l'equilibrio del soggetto, anche se provvisto di sufficiente uso di ragione e sufficiente discrezione di giudizio, lo rendono incapace di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio.

Al fine di valutare in modo corretto la situazione psichica del nubente all'epoca delle nozze e giudicarne l'incidenza sulla sua capacità a contrarre, può rendersi indispensabile l'opera di periti, per stabilire natura, evoluzione e gravità dell'eventuale perturbazione psichica riscontrata. Ad ogni modo, non occorre, necessariamente, rivolgersi a degli psichiatri, ma, a seconda dei casi, può farsi utilmente riferimento a psicologi o anche a neurologi.

Fattispecie

(Omissis)1. A. e V. si sono conosciuti nel 1972, alla facoltà di veterinaria, nell'Università di Napoli.

“All'epoca il P. era duramente segnato dalla propria esperienza familiare difficile.

Egli, infatti, essendo nato da una relazione irregolare, non era stato riconosciuto

come figlio legittimo dal proprio padre.

Per tale motivo, durante la crescita, egli avvertì sempre un senso di insicurezza e grande disagio nei confronti dei coetanei, con i quali non riusciva ad instaurare una normale vita di relazione.

Egli, infatti, presentava un carattere estremamente fragile, ubbidiente ai voleri altrui ed incapace di stabile relazioni interpersonali profonde.

2. Nel 1972, essendo defunto il padre del P., la madre, al fine di consentire al figlio di proseguire gli studi, dovette emigrare in Svizzera, per poter lavorare.

Da allora in poi, il P. rimase solo e si sentì totalmente privo di riferimenti affettivi e pervaso da una profonda ed incolmabile solitudine.

La relazione prenuziale, durata pochi mesi, si presentò sin da subito problematica, a causa della personalità gravemente immatura del P.

Egli, infatti, si appoggiò alla famiglia della T., per compensare le lacune affettive familiari, senza riuscire ad integrarsi con la fidanzata, con la quale fu incapace di stabilire un dialogo maturo e paritario.

3. Nell'aprile del 1974, dopo solo 5 mesi dall'inizio della relazione, inopinatamente la T. rimase in stato di gravidanza.

Per tale motivo, il P. si vide costretto alle nozze, alle quali pervenne in data 29 luglio 1974 senza alcuna consapevolezza e ponderazione di quelli che sarebbero stati i futuri obblighi matrimoniali e senza nemmeno avere la capacità economica per sostentare una famiglia.

Di fatto, il P., durante tutta la vita coniugale, a causa della propria grave immaturità dovuta alle pregresse carenze personologiche, non riuscì ad integrarsi a livello interpersonale ed intimo alla coniuge.

4. Il dialogo con la T. fu sempre inesistente ed anomalo e quest'ultima, che non trovava nel P. né un supporto né una condivisione né un compagno con cui confrontarsi, non lo accettò mai, trattandolo come un estraneo.

Il P., data la spasmodica necessità di colmare le proprie carenze affettive e temendo la solitudine, proseguì il coniugio sino a quando, nel 1989, la T. pervenne alla separazione di fatto.

La separazione civile è stata attuata dal P., in via giudiziale.

Ad essa è seguita la cessazione degli effetti civili” (Restr. pro actore...).

Oggi l'attore convive, a M. di S., da circa 10 anni, ed ha avuto 2 figli (...).

La convenuta, invece, vive con i suoi genitori, ad A. di S. (...).

Svolgimento del processo

5. La parte attrice, sig. A. P., si rivolgeva nel lontano 2003, al Tribunale Interdiocesano Salernitano – Lucano e chiedeva la dichiarazione di nullità del suo matrimonio, contratto con la sig.ra V. T..

L'esito del processo di primo grado è stato affermativo, per entrambi i capi accusati, e cioè per la duplice incapacità dell'attore (can. 1095 nn. 2-3 CIC).

In data 31 marzo 2006, la parte convenuta sottoscriveva mandato procuratorio per l'avv. N. B. e il 7 aprile 2006 presentava al Tribunale di primo grado atto di appello contro la sentenza affermativa.

Il Patrono della convenuta presentava, quindi, a questo Tribunale, i motivi di appello e vi accludeva una perizia di parte, redatta sugli Atti del processo di I grado.

6. “Dopo l'invio degli Atti al nostro Tribunale di appello, in data 16 maggio 2006, si costituiva il Collegio e, con decreto Collegiale del 27 settembre 2006, la causa veniva rinviata all'ordinario esame di II grado” (Animadv., 2/1).

Il 15 novembre 2006 veniva contestata la lite ed il dubbio era così concordato: “Se consti della nullità del matrimonio, nel caso:

- 1) difetto di discrezione di giudizio, da parte dell'attore;
- 2) incapacità di assumere gli obblighi coniugali, da parte dell'attore (can. 1095 nn. 2-3 CIC);

ovvero se la Sentenza affermativa di I grado sia da confermare o riformare” (...).

7. “L'istruttoria ha registrato l'audizione della parte attrice, della parte convenuta e dei testi di parte attrice.

Con decreto dell'11 giugno 2008 veniva nominato perito il Dott. F. P. S., per eseguire ispezione medico - legale sulla persona della parte attrice in causa, sig. A. P., e/o eventualmente sugli Atti acquisiti nel processo” (*ibidem*).

Anche le parti hanno nominato periti di loro scelta, i quali hanno preso parte all'esame diagnostico e clinico del P., presentando in seguito i relativi referti peritali.

8. Gli Atti di II grado sono stati pubblicati, in modo definitivo, dopo varie precedenti pubblicazioni parziali, onde dare alle parti possibilità di studiare dettagliatamente le risultanze istruttorie, nei vari stadi del procedimento, il 29 settembre 2009, mentre la conclusione della causa veniva decretata il 3 novembre 2009.

Interveniva il dibattito processuale, con la presentazione delle difese, che venivano interscambiate tra i Patroni delle parti ed il Difensore del sacro vincolo, che concludeva le sue Osservazioni, rimettendosi alla Giustizia del Tribunale (...).

I Patroni delle parti presentavano, a loro volta, repliche ai rispettivi memoriali difensivi ed a quanto osservato dal Difensore del Vincolo.

9. Espletata la fase dibattimentale, il Collegio giudicante si è riunito, in data odierna, per la decisione di merito.

Dopo attento ed accurato esame, condotto sugli *acta causae et processus*, avendo tutto considerato e vagliato, nell'ambito di un moderato ed approfondito dibattito, condotto dal Preside, i rev.mi Giudici di turno sono pervenuti alla conclusione di poter accogliere le pretese attoree, dando risposta affermativa ai capi concordati, così come in primo grado di giudizio.

Pertanto, essi hanno confermato la sentenza emessa dal Tribunale Salernitano – Lucano, rendendola immediatamente esecutiva.

In iure

I casi di incapacità

10. Nel monito del Sommo Pontefice agli uditori della Rota Romana, del 5 febbraio 1987, secondo cui “è ipotizzabile una vera e propria incapacità solo in presenza di una seria forma di anomalia che, comunque si voglia definire, deve intaccare sostanzialmente la capacità di intendere e di volere del contraente”, emerge che il criterio giuridico della vera incapacità non è l'aspetto puramente clinico della maggiore o minore gravità dell'anomalia, ma la sua potenzialità ad intaccare la libertà sostanziale della persona, che si traduce in una valutazione psicologica della personalità e dei suoi deficit.

11. Un insigne autore, studiando il concetto di infermità nel diritto canonico, osserva: “Accanto alle psicosi, organiche o endogene, si riconosce e si ammette il significato di malattia anche alle nevrosi, ai disturbi del carattere, alla immaturità psico-affettiva e sessuale, in genere, delle anomalie psichiche.

Tutte le condizioni, anche di natura psicologica, che possono compromettere la capacità o l'adeguatezza di uno o entrambi i contraenti a dare un valido consenso al

matrimonio, premessa indispensabile per viverlo e condurlo in maniera consapevole, responsabile, coerente e stabile.

Indistintamente, quindi, si parla di malattia o di anomalia psichica che, però, devono essere tali da impedire o ostacolare gravemente, chiaramente, consistentemente un congruo atto di comprensione e/o di evoluzione” (U. Fornari, Psicopatologia psichiatrica forense, 1989, p. 484).

12. Con espresso riferimento al munus dei periti, il Sommo Pontefice ha osservato, nella citata Allocuzione del 1987, che il giudice non può e non deve pretendere dal perito “un giudizio circa la nullità del matrimonio né tanto meno deve sentirsi obbligato al giudizio del perito, che abbia eventualmente espresso”; il compito del perito è quello di offrire elementi riguardanti la sua specifica competenza, per esempio la natura e il grado della realtà psico-psichiatrica, a motivo dei quali è stata accusata la nullità del matrimonio (cfr. In Caritate Iustitia, 1996, p. 25).

13. La giurisprudenza rotale ha chiarito cosa deve compiere il perito, per aiutare il giudice a raggiungere la certezza morale, circa la gravità dell’anomalia connessa ad un vizio della mente:

“Peritorum munus est iudicem edocere:

- a) de existentia perturbationis psychicae in contrabente;*
- b) de natura, origine et gravitate huius perturbationis;*
- c) de influxu huius perturbationis in processum formationis consensus tempore celebrationis;*
- d) de principalibus symptomatibus morbi, qui in peritato inveniuntur;*
- e) de actis causae (et examinibus medicis) in quibus peritus existentiae abnormitatis probationem invenit [c. Faltin, diei 28 octobris 1988, RRD, vol. LXXX, p. 581, n. 12; c. Egan, diei 1 martii 1984, RRD, vol. LXXVI, p. 157, n. 4]”* (c. Doran, Portus Magni, diei 13 maii 1993, RRD, vol. LXXXV, pp. 374-375, n. 15).

Difetto di discrezione di giudizio

14. Il legislatore esige che il contraente, al momento di sposarsi, abbia l’adeguata maturità di giudizio per discernere, comprendendo e volendo, i diritti e i doveri essenziali della mutua donazione ed accettazione matrimoniale.

Il termine “discernimento” non si riferisce tanto alla ricchezza di conoscenza o percezione intellettuale sufficiente, quanto a quel grado di maturità personale che permette al contraente di discernere, per impegnarsi sui diritti e i doveri matrimoniali essenziali.

Il “discernimento” si riferisce a quel grado di maturità dell’intelletto e della volontà dei contraenti, che li rende capaci di donarsi ed essere accettati, a titolo di vincolo giuridico, in una comunità di vita e di amore, indissolubilmente fedele, finalizzata al bene dei coniugi e alla procreazione ed educazione dei figli.

15. Il Codice vuole che coloro che celebrano il matrimonio siano “jure abiles” (can. 1057 § 1 CIC) e tale “abilità” è in ordine al consenso che deve essere emesso – come per qualsiasi atto umano – con necessaria consapevolezza e deliberata volontà, che sono elementi della discrezione di giudizio; per cui, se una persona non può valutare l’importanza e i contenuti dell’atto che compie, non ha la capacità intrinseca naturale di porre validamente quell’atto.

Nel caso del matrimonio si richiede, da parte del contraente, una capacità effettiva di ponderare i diritti e i doveri che si assumono per tutta la vita: tale ponderazione verte sugli impegni sostanziali del matrimonio e non su tutto il complesso valoriale che il sacramento comporta (etico, religioso, sociale, giuridico, economico...), altrimenti

sarebbe difficile determinare chi è in grado di emettere un valido consenso.

16. La capacità di vivere un rapporto interpersonale positivo, nonché l'impegno della piena comunione di vita e di amore tra i coniugi, sono dati che vengono puntualizzati dalla giurisprudenza canonica, per sottolineare che una loro eventuale carenza sono dimostrativi di un grave difetto di discrezione di giudizio (can. 1095, 2° CIC), in quanto la dignità della persona richiede che “*secundum conscientiam et liberam electionem agat, personaliter scilicet ab intra motus et inductus, et non sub caeco impulsu interno vel sub mera externa coactione*” (GS, 21).

Tale discrezione di giudizio è, quindi, la maturità specifica ordinata non a qualunque atto giuridico, ma ad un atto di singolare gravità e responsabilità quale è il matrimonio, che impegna totalmente la vita di due persone, le quali si donano e si accettano reciprocamente con patto irrevocabile.

Essa è detta pure facoltà critica o apprendimento estimativo, appartiene alla sfera valutativo-pratica.

17. “Nel difetto di discrezione del giudizio...sono comprese tutte le mancanze di capacità psicologica e morale che impediscono al contraente di percepire sufficientemente la portata ed il valore del patto matrimoniale.

È indifferente che la mancanza di discrezione del giudizio profluisca da una causa anziché dall'altra, purché nei suoi effetti concreti essa realmente valga ad importare una perturbazione o menomazione tale della naturale capacità intellettiva o volitiva del contraente, all'atto della prestazione del consenso, da privarlo in tale momento della maturità di giudizio proporzionata al matrimonio” (F. Bersini, *La pastorale dei matrimoni falliti*, 84-85).

18. La discrezione di giudizio viene anche definita “la maturità proporzionata al passo impegnativo e decisivo del matrimonio”.

La prima conclusione da trarre è che la *discretio judicii* è una maturità psicologica non comune. Se è tale, il difetto di discrezione può essere certamente qualificato come immaturità.

Infine, è da rilevare che il successo nell'attività professionale non inficia la sussistenza dell'immaturità.

Infatti, “*maturitas socialis non eadem est ac maturitas sensu iuridico ac canonico relate ad illa onera matrimonialia essentialia de quibus loquitur can. 1095 n. 2 CIC... defectus discretivus potest extare vel cum morbo vel sine morbo ordinis psychici vel psychologici, atque inducere potest disfunctiones in processu cognoscitivo, aestimativo, deliberativo, volitivo ac esecutivo, ita impediens rectam apprehensionem, debitam ponderationem necnon electionem illorum elementorum essentialium vel illarum essentialium proprietatum quibus constituitur matrimonium canonicum*” (c. De Lanversin, in RRDec., 86 (1994) 4-5).

L'incapacità circa gli obblighi essenziali del matrimonio

19. L'incapacità ad assumere è regolata dal can. 1095 n. 3 CIC, che così stabilisce:

“Sono incapaci a contrarre matrimonio.....coloro che per cause di natura psichica, non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio”.

Trattando dell'incapacità, non deve perdersi di vista una fondamentale distinzione, che cioè l'incapacità ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio, è tutt'altra cosa rispetto al difetto dell'uso di ragione e al difetto della discrezione di giudizio, che vengono presi in considerazione nei nn. 1 e 2 del medesimo canone.

20. Su questa distinzione, così si esprime Mons. F. Pompedda: “Una prima cosa

comunque sembra necessario osservare, che cioè, nonostante una certa connessione fra le tre fattispecie di incapacità, esiste tuttavia una differenza fondamentale tra le prime due e la terzamentre cioè le prime due (mancanza di sufficiente uso di ragione - grave difetto di discrezione di giudizio) si rapportano al consenso in quanto questo è espressione del soggetto, in quanto il consenso stesso è riguardato come atto psicologico, la terza incapacità invece ha riguardo direttamente all'oggetto del consenso, quindi al vincolo che ne consegue, quindi alle obbligazioni che ne derivano e, in ultima analisi, al *matrimonium in facto esse*" (M. F. Pompedda, Il canone 1095 del nuovo Codice di diritto canonico tra elaborazione precodiciale e prospettive di sviluppo interpretativo, in Iustitia, XL (1987) 18).

21. Questo tipo d'incapacità, dunque, non concerne la capacità psicologica di emettere il consenso, ma riguarda il possesso oggettivo di ciò su cui si porta il dare e l'accettare del consenso matrimoniale.

Nel can. 1095 n. 3 si parla di capacità di assumere, perché è al momento di contrarre che deve possedersi quanto costituisce l'oggetto del contratto; è come dire che il soggetto, al momento di contrarre, deve essere obiettivamente capace di adempiere gli obblighi che assume.

Mons. Pompedda prosegue col dire: "Si tratterà quindi sempre di stabilire se al momento in cui il matrimonio fu celebrato era presente in ambedue gli sposi la capacità di assumersi cioè la capacità di adempiere gli obblighi da assumere" (l. c., p. 19).

22. Per meglio precisare il senso dell'*incapacitas assumendi onera*, nella sua specificità e nella sua differenza dal difetto dell'uso di ragione e della discrezione di giudizio, sempre il Pompedda scrive, circa la causa di natura psichica a cui è correlata l'incapacità: "Per esclusione, dovremmo dire che il testo legislativo non implica la presenza di condizioni morbose che possono intaccare l'uso di ragione o la discrezione di giudizio: queste rientrano nelle due prime fattispecie, non attengono all'oggetto del consenso bensì, formalmente almeno, al soggetto e cioè al suo atto psicologico.

Di fatto, la giurisprudenza rotale finora ha riconosciuto ed ha avvistato come possibile causa di questa incapacità tutte quelle condizioni morbose, sia di attinenza psichiatrica sia anche pertinenti al campo psicologico, le quali, pur non inducendo un difetto di discrezione, intaccano tuttavia l'abilità del soggetto, in genere per le obbligazioni matrimoniali ed in specie per costituire e condurre la peculiare relazione interpersonale o comunione di vita, che dir si voglia" (l. c., p. 20).

In factu

23. Il Collegio giudicante, nel caso de quo, ha ritenuto che la tesi attorea ha superato l'onere della prova, in relazione all'incapacità del P., che presentava all'epoca delle nozze un grave difetto di discrezione di giudizio, nonché l'impossibilità ad assumere gli obblighi derivanti dal matrimonio (can. 1095 nn. 2-3 CIC).

Tale incapacità comprometteva decisamente la sfera della volontà e la facoltà deliberativa del soggetto, in ordine ai diritti e doveri coniugali, da dare e ricevere reciprocamente, come è stato dimostrato in Atti, nonché la possibilità che l'attore stesso potesse assumere ed assolvere le obbligazioni matrimoniali.

L'istruttoria ha infatti provato in modo pieno la verità dello squilibrio psico volitivo dell'attore, presente in epoca precedente la celebrazione delle nozze ed, in più, la grave immaturità affettiva del P., che non lo resero capace di instaurare una adeguata relazione interpersonale con il partner.

Rilievi del Collegio

24. Il disturbo sia della capacità cognitivo – volitiva, che psico – affettiva, si affermò nell’attore, che era un soggetto psicologicamente assai fragile e di temperamento suggestionabile, in modo tanto vistoso, da cadere facilmente in dipendenze e condizionamenti esterni che hanno poi determinato, non secondo la norma, il suo *volitum nuziale*.

Nel P., dette incapacità divennero preponderanti, poiché l’attore ebbe a vivere un’esperienza familiare e di fidanzamento abbastanza singolare.

Il Collegio ha avuto presente l’insieme degli Atti di causa, sia del I che del II grado di giudizio, ed ha notato che l’istruttoria ha raccolto molteplici e diversificati pareri di periti consultati.

Già nel I grado la discussione si svolse tra due perizie acquisite d’ufficio, nell’ottica delle precisazioni offerte dal consulente di parte, Prof. T. C., autore della consulenza allegata al libello, che diede ragione dell’ammissione della domanda attorea, favorendone il *fumus boni juris*.

25. I Rev.mi Giudici hanno rilevato, preliminarmente, che la questione giuridica non può essere risolta *in casu*, a colpi di pareri, perché nell’attore, che si è accusato di essere stato causa della nullità del matrimonio, trovandosi in condizioni carenti della debita discrezione di giudizio e di maturità affettiva, anche se non per presenza di malattie psichiche, ma per una sviata e condizionata personalità, non sarebbe agevole, a prima vista, rinvenire i fattori evidenti che possono provare la gravità della sua anomalia, nell’ambito delle potenzialità soggettive ad agire validamente.

Fatto sta che il Patrono attoreo si è, sin dall’inizio, attivato perché l’assunto prodotto nel libello accusatorio fosse accompagnato dalla consulenza tecnica di parte e, perciò, il Preside non ebbe difficoltà ad ammettere il libello e a procedere all’istruttoria.

Tale considerazione è ancora più valida, se si scorrono con attenta criticità le dichiarazioni della deposizione giudiziaria attorea e, non di meno, quelle della convoluta.

26. Stando solo al senso esteriore di tali dichiarazioni, non sarebbe facile attingere la presenza di una grave anomalia nel P., debilitante in radice l’esercizio delle funzioni delle facoltà umani superiori.

L’esame, invece, è accessibile se si approfondiscono gli aspetti dei dati e dei fattori del tutto eccezionali che condizionarono negativamente la crescita della di lui personalità, sul piano specifico del regolare comportamento umano e soprattutto su quello dei rapporti interpersonali e, ancor più propriamente, con la persona con cui doveva costituire la comunione coniugale, confluente nella reciprocità oblativa e nell’assolvenza delle obbligazioni del *bonum coniugum* (can. 1055 § 1 CIC).

27. Da quanto ricordato dall’attore, sull’ambito delle atipiche condizioni familiari ed educative e sulle scelte che poi egli fece, in ordine al rapporto con la partner, comportandosi come una persona irresponsabile, circa le decisioni da prendere per costituire le dovute premesse che inderogabilmente lo mettevano di fronte al matrimonio riparatore, non si può non ammettere che il P. si mosse ed agì senza la piena conoscenza e stima delle realtà del momento, cioè privo della libera determinazione, in quanto avvertì profondamente il dissidio che nasce in un uomo, che si trova ad accettare il presente ed a promettere per il futuro, in uno stato di grave impreparazione e senza rendersi conto di essere portatore di una consolidata immaturità psico-affettiva.

28. Tale situazione del tutto negativa, si rivelò poi, chiaramente, al momento

in cui il P. dovette vivere il proprio matrimonio che, in realtà, solo per una chiara incoscienza ed incapacità di determinazione, poté durare 15 anni, essendosi l'attore uniformato, senza le dovute pretese, al comportamento della moglie che calcolò e sfruttò la situazione, secondo i suoi criteri e propositi, sino a prendere l'iniziativa di portarlo dinanzi ad un avvocato, per disfarsi di lui.

Questa cronistoria del rapporto interpersonale – coniugale dell'attore, nella quale si legge chiaramente la grave anomalia comportamentale e decisionale esistente in lui, dà ragione dell'impostazione che egli ha dato a questo processo matrimoniale e di cui la convenuta, sia pure in modo contraddittorio, ha implicitamente dato atto, almeno da come si è espressa, nella sua iniziale memoria difensiva: “Buona parte della ricostruzione offerta dal P. nel suo libello... risponde a verità” (p. 6).

29. Identica affermazione, la convenuta l'ha fatta in sede di concordanza del dubbio, dove è scritto che la stessa “ritiene veritiero il contenuto del libello, anche se lei pensa che a 26 anni l'attore potesse essere responsabile delle sue azioni” (p. 4).

Questo incedere della convenuta, tuttavia, neppure sorprende, se si tengono presenti le esitazioni da lei stessa espresse, nel rispondere alle domande del Giudice di I grado, con un ripetuto “non so”.

Dovendo dare, poi, un responso conclusivo ai pareri dei medici, il Collegio ha rilevato che, *in casu*, non è attinente fare riferimento, in modo esclusivo e determinante a quelli espressi dai periti psico – psichiatrici, perché nessuna malattia mentale o patologia organica risulta in atto nell'attore.

I rev. mi Giudici hanno piuttosto guardato, con un certo interesse, al referto peritale della Dott.ssa M. A., seppure di parte, la quale però ebbe l'assenso a partecipare alla perizia di ufficio, disposta da questo Tribunale.

Stando nel suo ambito di perito psicologo, la Dott.ssa A. ha osservato e confermato l'attore nel quadro personologico a prevalente espressività del Cluster C ed ha ritenuto compatibili le diagnosi dei vari periti di ufficio.

30. La stessa, perciò, trova convergenza ed integrazione nei risultati complessivamente acquisiti sul piano diagnostico, per cui riconosce che l'attore, all'epoca del consenso, era affetto da grave anomalia personologica, determinante una espressione del Cluster C, in quanto disturbo ad andamento ciclotimico e con carenza grave della potenzialità affettiva, così da considerare il soggetto incapace di formulare un consenso ponderato, maturo e fattivo, tale da essere sufficiente per accettare ed adempire, nel modo coniugalmente dovuto, il *consortium totius vitae coniugalnis*, risultante dalla compresenza delle specifiche qualità umane della oblatività, della comprensione, dell'accettazione e della condivisione (cf. Summ. III, pp. 21-22).

31. Il Collegio ha pure ritenuto che il Patrono attore abbia fatto un egregio lavoro di difesa, non solo nei confronti del suo assistito, ma anche in ordine al processo stesso che, in ogni suo stadio e grado, deve sempre attingere orientamento dalla suprema lex, che è la *salus animarum* (can. 1752 CIC).

Lo stesso Patrono ha offerto una seria e rigida sintesi dell'ampio e laborioso procedimento giudiziario, offrendo all'Organo Giudicante conclusioni validanti.

Il Collegio ha infine preso atto che, in epoca recente, l'attore ha dato vita ad un nuovo nucleo familiare con la nascita di 2 figli e, stando ai dati che sono emersi dal processo e alle conclusioni più accreditate, nell'ambito della medicina legale, che egli ha integrato sufficientemente la relazione interpersonale ed ha portato a maturazione le sue potenzialità psico-volitive.

Pertanto, i Rev.mi Giudici non hanno ritenuto necessario apporre il Divieto a nuove nozze, per l'attore in causa.

La confessione attorea

32. A. P. ha esordito col dire che egli proviene da una famiglia particolare, “in quanto mio padre era separato dalla precedente moglie e poi si è unito a mia madre.

Io non ho mai portato il cognome di mio padre, perché legalmente all’epoca non era possibile riconoscere il figlio, dal momento che era nato da una convivenza extraconiugale.

Ciò mi ha creato non pochi problemi, in quanto venivo additato dai compagni di scuola ed in seguito anche dai miei colleghi” (36/4).

Poi, l’attore ha notato che con V. non era riuscito ad instaurare un buon rapporto di coppia, perché i loro caratteri non erano compatibili:

“Infatti, io sono di carattere accondiscendente, mentre V. era più contestatrice ed aggressiva e la madre sistematicamente correva ai ripari, per farci riconciliare...”

Faccio notare che mia madre se ne era andata in Svizzera, dopo la morte di mio padre, ed io stavo a Napoli a studiare oppure andavo a trovarla.

Il fidanzamento è durato in tutto neppure un anno, perché a maggio del 1974 V. mi riferì della gravidanza e così il 29 luglio 1974 eravamo già sposati” (36-37/5).

33. L’attore si vide a mal partito, sia perché si trovava a vivere da solo a Napoli e sia perché si era visto un po’ tradito da V. che, nelle loro intimità caute, lo rassicurava circa i suoi periodi agenesiaci (37/6).

A. ha aggiunto che egli personalmente era sfavorevole alle nozze, ma ciò non poteva neppure manifestarlo, “perché mi rendevo conto di aver provocato la gravidanza e riconoscevo le mie responsabilità.

Io frequentavo la casa di V. ed i suoi genitori non ne hanno fatto un dramma. Io non potevo dare un dispiacere né a V., che si trovava in una posizione soccombente, e neppure ai suoi genitori che mi avevano accolto come un figlio e perciò sono andato a nozze, per far nascere il bambino in una famiglia

Io conoscevo gli impegni fondamentali che il matrimonio comporta ma, come ho già detto, avevo avuto una particolare esperienza famigliare, essendo nato durante una convivenza extraconiugale.

34. I T. non mi hanno imposto il matrimonio, ma era sottinteso che, in quella situazione, io non potevo sottrarmi all’impegno e al dovere di un uomo verso una donna in gravidanza.

Io volevo far famiglia con V. e quindi ero inteso a ricercare il benessere della vita di coppia. Io mi rendevo conto che avevo responsabilità verso il nascituro, ma economicamente mi sosteneva mia madre.

Devo dire che ho vissuto sempre una vita un po’ disagiata, perché non avevo la casa e dopo il viaggio di nozze fatto in S., che è stato del tutto litigioso, siamo andati ad abitare con mia suocera ad A., la quale si rendeva conto che la figlia aveva bisogno della sua presenza, essendo in gravidanza avanzata.

Io non mi sono trovato bene in quella situazione, in quanto mi sono trovato controllato e non mi sentivo autonomo in quella situazione” (37-38/7-9).

35. Circa la convivenza coniugale, il P. ha chiarito che è rimasto insieme alla moglie 15 anni, ma tra di loro non si creò mai “una buona intesa di coppia, perché io andavo a lavorare e pensavo a fare il mio dovere, mentre V. non ha mai mostrato buona volontà di volersi laureare, per poi collaborare con me.

Lei stava in casa ed io cercavo anche di fare famiglia con lei e di avere un dialogo e devo dire che né durante il fidanzamento e neppure durante il matrimonio ciò si è realizzato, in quanto lei mi aggrediva quando io tornavo a casa e dovevo per forza adeguarmi a quanto diceva lei, altrimenti dovevamo litigare e scontrarci ed al limite

dovevo andarmene di casa, ma io non lo facevo, per amore della bambina.

Posso dire che era una donna padrona ma, sotto altri aspetti, più di lei dominava sulla nostra vita di coppia sua madre” (39/11).

36. Infine, l’attore, ha confessato la sua incapacità a gestire quella situazione, tanto è vero che la moglie già da tempo lo minacciava di mandarlo via, “perché io stavo in casa sua, facendo la voce grossa con me.

Inoltre, io notavo che lei non accudiva la casa, non facendomi trovare il necessario. Tra di noi vi era apatia, indifferenza ed anche scontri verbali. Non mi riferiva delle telefonate di mia madre o di lavoro, oppure notavo che non rispondeva per nulla a telefono.

Nel 1989, con una decisione unilaterale, lei mi portò dall’avvocato, già da lei contattato, per proporci la separazione consensuale. A quel punto io mi vidi costretto ad accettare la separazione e mentre l’avvocato ci consigliava un accordo, lei prese le mie chiavi e non mi diede neppure più la possibilità di entrare in casa.

Io denunziai il fatto e così la separazione divenne giudiziale e siamo in attesa di sentenza di divorzio” (40/13).

Le dichiarazioni della convenuta

37. V. T. ha cercato di sminuire la reale portata della situazione relazionale venutasi a creare tra lei ed A. ed ha cercato di presentare il matrimonio come un evento da entrambi desiderato e soltanto anticipato, a motivo dell’intervenuta gravidanza.

La T. ha ribadito che i dati storici presentati dall’attore corrispondono alla verità dei fatti, così come si sono svolti, “ma per quanto riguarda la sua incapacità, già ho detto che a me questa non è mai risultata” (48/15).

Tuttavia, la stessa ha pure specificato di non sapere quale fosse “lo stato d’animo di mio marito alla vigilia delle nozze, ma devo dire che esternamente si mostrava tranquillo.

Il giorno del matrimonio penso che il P. abbia accettato consapevolmente gli impegni derivanti dal coniugio” (47/10-11).

38. In precedenza, lei aveva pure affermato che, alla notizia della gravidanza, A. aveva reagito bene, “in quanto egli voleva sposarmi e voleva anche dei figli. Infatti, andò a parlare anche con sua madre in Svizzera e le riferì il fatto.

L’iniziativa del matrimonio fu presa da entrambi, in quanto noi avevamo deciso di sposarci al termine degli studi, ma siccome vi era la gravidanza il matrimonio fu anticipato. L’attore era favorevole al nostro matrimonio.

Mio marito conosceva gli impegni che il matrimonio comporta. Ritengo che A. abbia ben ponderato la decisione di giungere alle nozze, in quanto ha avuto tutto il tempo per pensarci e nessuno gli ha dato fretta.

Ritengo che il P. fosse capace di assumere le responsabilità derivanti dal matrimonio, in quanto a me non ha mai dato modo di pensare una cosa contraria” (46-47/6-9).

39. Il Collegio ha rilevato che, sebbene con il senno di poi, la convenuta parla in modo molto generico e reticente, poiché non ha saputo dare ragione della realtà della sua esperienza coniugale, limitandosi ad osservare che, dopo un paio di anni dalla nascita della bambina, “A. si dimostrava diverso da come appariva prima. Prima era educato, gentile verso di me, ma poi iniziò a dire parolacce ed io questo non lo sopportavo.

Devo dire che verso i miei genitori si mostrava educato. Devo dire che A. era in grado di instaurare una buona convivenza coniugale, fatta di amore e dialogo, a parte quello che ho detto prima...

La convivenza coniugale è venuta a sfaldarsi progressivamente perché, come ho già detto, A. si dimostrava sempre più maleducato nei miei confronti, non mi usava gentilezze e poi seppi pure che egli frequentava una donna.

Noi eravamo d'accordo a separarci consensualmente, ma dopo ci sono stati altri litigi tra di noi, a motivo dei nostri diversi caratteri, e così A. chiese la separazione giudiziale. Fui alla fine io a mandare via A. da casa di mia madre.

Devo dire che questo procedimento è durato più di 15 anni ed ora siamo in attesa della sentenza di divorzio” (47-48/12-14).

La prova testimoniale

40. In grado di Appello hanno deposto 2 testi di parte attrice, mentre un terzo si è limitato ad inviare una dichiarazione scritta.

Certamente è di rilievo la deposizione di Mons. A., attuale Vescovo di V., che ha conosciuto l'attore in causa, in quanto amico di famiglia.

Il teste qualificato aveva pure consigliato l'attore di presentare la domanda al Tribunale di Salerno, in quanto dalla sua personale esperienza aveva constatato che A. “è un tipo molto chiuso ed introverso, con difficoltà nei rapporti relazionali.

Di ciò mi sono reso conto con il passar del tempo, in quanto egli mostrava difficoltà ad intraprendere un rapporto con una persona ed io ricordo, per l'appunto, che quando egli parlava con me era guardingo e timoroso, che sfociava in una eccessiva gentilezza verso l'altro ed in altri momenti diventava pure aggressivo. Posso affermare che era di umore variabile e molto insicuro. Notavo che egli cercava sempre conferma, a quello che faceva, dagli altri” (53/adr 1).

41. Il prelato ha pure spiegato che egli inviò la sua precedente dichiarazione al Tribunale di Salerno, solo a conclusione della causa, perché aspettava di ricevere una richiesta da parte del Giudice (cf. 54/adr 3).

Infine, il teste, ha dichiarato che egli ha avuto conoscenza diretta della storia personale e familiare dell'attore ed ha potuto appurare nel P. “chiare limitazioni interiori ed esteriori per poter liberamente e ponderatamente determinarsi al passo del matrimonio, in quanto pur non presentando particolari malattie e patologie di natura psichica ... non poteva fare altro che decidersi ad acconsentire a sposare la ragazza, che era in stato di gravidanza.

Faccio notare, inoltre, che l'attore fu accolto nella famiglia T. e quindi egli si sentiva in una posizione di subordinazione e dipendenza, per cui non potette liberamente determinarsi su quanto poteva fare in quel momento e neppure ebbe la lucidità di poter considerare le conseguenze che nascono dal coniugio sacramentale, in forma di diritti e doveri” (54/adr 4).

42. Ha deposto pure l'amico dell'attore, sig. L. C. M., il quale ha notato che A., alla morte di suo padre, avvenuta nel 1972, ebbe “una sbandata di natura psicologica ed esistenziale, in genere, in quanto egli si trovò ospite presso amici, ma ricordo che egli era sempre restio, introverso e chiuso e neppure voleva accettare gli inviti che noi gli facevamo a casa nostra.

Non conosco bene i rapporti che si instaurarono tra A. e la madre della T., in quanto non ho frequentato tale famiglia” (59/3).

43. Il teste ha pure fatto notare che tra le parti non vi era un grande amore ed ha ricordato che A. “soffriva moltissimo, perché si vedeva solo e senza famiglia. Inoltre, aggiungo che la madre non accettava neppure il fidanzamento di A. e quando seppe della gravidanza si ribellò ancor di più contro di lui e gli dimostrò tutto il suo rigetto verso quella situazione creata dal figlio.

Allora, A. era molto prostrato e si era chiuso ancora di più in sé stesso. Ricordo che con noi A. era molto timido e quando noi suonavamo in gruppo, perché avevamo una piccola orchestra fatta da noi, non gli affidavamo mai parti da solista, in quanto egli si emozionava, sudava e sbagliava pure la sua parte.

Posso aggiungere un altro episodio particolare: prima di conoscere V., A. voleva conquistare una ragazza di M. N., ma non fu neppure in grado, in quanto non aveva modo di presentarsi e di farsi voler bene da una giovane, in quanto era completamente chiuso interiormente e non riusciva neppure ad esprimersi esteriormente” (59-60/4).

44. Di seguito, il teste ha pure notato che l'attore è arrivato al matrimonio solo perché spinto “da fattori esterni che egli, suo malgrado, ha dovuto accettare, perché non potette più sottrarsi alle contingenze di quella situazione tanto delicata che gli era capitata all'improvviso e senza alcuna previsione.

Da quello che egli mi diceva e conoscendo la persona, posso dire che A., all'epoca non era assolutamente libero di orientarsi verso il matrimonio, ma solo costretto e costipato da quella situazione.

Egli veniva in paese e devo dire che noi eravamo quasi costernati da quell'evento a cui A. doveva far fronte ed egli continuava a ripetere che gli era capitato qualche cosa che non aveva previsto e che doveva purtroppo affrontare.

Posso dire che A. non aveva neppure la lucidità di mente per poter passare dallo stato di scapolo a quello di coniugato, anche se egli frequentava V., ma lo faceva solo come un amico studente” (60/5-6).

45. Il teste ha poi specificato che nell'imminenza del matrimonio l'attore assumeva comportamenti chiaramente ansiosi, con essudazioni ed anche perdita di controllo, per cui il P. allora non era capace di comprendere, “con tutte le conseguenze derivanti, le responsabilità che comporta la celebrazione del matrimonio.

Magari a livello intellettuale comprendeva pure cosa significava il matrimonio, ma nella situazione in cui si trovava io non lo vedeva lucido e riflesso in tutto quello che avrebbe dovuto affrontare in quanto a diritti e doveri derivanti.

In seguito al matrimonio, io lo vedeva rassegnato, ma A. mi diceva che quella situazione gli dava la possibilità di continuare gli studi. Ricordo che quando egli veniva al paese non portava mai la moglie e forse in tanti anni io l'ho vista a M. N. una sola volta.

46. Il giorno del matrimonio io vedo il P. che sorrideva in modo forzato e cercava anche di nascondere tutta la problematica di fondo che egli portava in sé stesso e di cui io ero a conoscenza.

Faccio notare che egli era ancora di più addolorato, perché sapeva bene che la madre lì presente non accettava quella situazione.

Da quanto ho detto, ritengo che A. non si trovasse nelle migliori disposizioni e condizioni per affrontare con consapevolezza e piena libertà e coscienza tutte le responsabilità che ne derivavano, perché era chiaro che egli si lasciava trascinare da quello che gli altri avevano voluto e preparato per lui” (61-62/7-8).

47. La mamma dell'attore, sig.ra P. C., ha inviato una sua dichiarazione giurata e sottoscritta dinanzi al suo parroco di M., in cui dice che A., sin da piccolo, “è stato un bambino molto chiuso, timido ed insicuro... portava dentro di sé un problema grosso: io non sono mai stata sposata con il padre di A., perché questo era legato con matrimonio ad un'altra donna.

Mio figlio veniva preso in giro, ingiuriato e deriso dai compagni di scuola e da tutto l'ambiente, perché nel piccolo paese, dove vivevamo, tutti sapevano che A. portava il

mio cognome e che io ed il padre non vivevamo una situazione regolare” (p. 69).

48. Di seguito, la teste ha detto che, con la crescita, A. “non modificava il suo carattere, arrossiva per un nonnulla ed io a volte ero preoccupata, perché non sapevo come avrebbe affrontato il suo futuro.

Aveva solo 2 o 3 amici, con cui condivideva la passione della musica, ma notavo che anche con loro era sempre sottomesso e complessato” (p. 70).

Infine, la mamma di A. ha ricordato gli eventi del matrimonio ed ha detto che lei era molto arrabbiata per la situazione che si era creata nella vita del figlio, né vedeva A. “pronto per sposarsi: non teneva lavoro, non teneva soldi ed era ancora uno studente.

Purtroppo il matrimonio è andato male, come io pensavo” (pp. 71-72).

La prova peritale

49. In questa causa sono intervenuti vari periti, sia in I grado che in Appello.

Il super perito salernitano, Dott. M. P., ha trovato accoglienza da parte di quel Collegio, perché le sue risultanze scientifiche hanno collimato sia con gli Atti della prima istruttoria ed anche con la perizia di parte ed il successivo parere, stilati entrambi dal Prof. T. C. la prima esibita insieme al libello e il secondo presentato, con il permesso del Giudice, in seguito alla perizia psichiatrica redatta dal Dott. M. F., che discordava dalla perizia di parte e dalla tesi proposta dal P.

Ciò indusse i Giudici di prime cure a nominare un super perito, nella persona del Dott. P.

50. La convenuta, dinanzi al responso affermativo salernitano, si è costituita in giudizio ed ha proposto Appello.

Il suo Patrono si è premurato di accludere ai relativi “motivi” anche una perizia di parte, non autorizzata dal Giudice, a cura del Prof. A. D’A., specialista in psichiatria.

Questi si è posto sulle posizioni del precedente perito di ufficio, Dott. M. F., con l’esame relativo solo agli Atti di I grado.

In Appello è stata richiesta una nuova perizia di ufficio, al Dott. F. P. S., specialista neurologo, che ha offerto validi elementi a sostegno della pretesa attorea ed in linea con le conclusioni del Collegio salernitano.

Risposta al Ricorso al Collegio del Patrono di parte convenuta

51. Il 23 febbraio 2009, il Patrono della T. presentava a questo Tribunale “Istanza di nullità... e rinnovo della Perizia” (Summ. III, pp. 17 – 19), cui faceva seguito, il 5 maggio 2009, un “Ricorso al Collegio” e, il 15 giugno 2009, una ulteriore “Istanza di protesta”, sempre ordinata al rinnovo della perizia d’ufficio.

A questi interventi del Patrono di parte convenuta, rispondeva il Collegio con suo decreto del 13 luglio, rinviando l’esame delle suddette istanze alla sessio postrema (can. 1589 § 2 CIC; art. 222 §§ 1 e 3 DC).

In camera di consiglio, dopo adeguato dibattito, lo stesso Collegio ha deciso di RESPINGERE il “Ricorso” del Patrono della T., alla luce di quanto di seguito argomentato e motivato.

52. Il Dott. S. ha offerto ampie delucidazioni circa il suo referto peritale ed ha affermato l’opportunità e la convenienza di affidare detto incarico, nella fattispecie, ad un neurologo, piuttosto che ad uno psichiatra, in quanto “la psichiatria odierna va intesa non certamente più in senso meramente psicogenistico, ma ... in chiave nettamente organicistica, tenuto presente che la psichiatria biologica... è andata ampiamente sviluppandosi negli ultimi 50 anni, dimostrando sempre più inequivocabilmente che

ogni turba psichica è sempre la conseguenza di un danno organico cerebrale (anche se solo d'ordine biochimico) che un Neurologo... potrà più coerentemente evidenziare ed approfondire, più di uno psichiatra puro, perché ritiene il Sistema Nervoso Centrale la sede naturale di tutti gli equilibri e squilibri di tal genere, dove tali eventi patologici irrefutabilmente si concretizzano” (Summ. IV, pp. 26-27).

53. Sono intervenuti, su richiesta del Patrono di parte convenuta, anche il Promotore di Giustizia ed il Difensore del Vincolo, che hanno risposto in merito all'intestato “Ricorso”, in ordine all'eventuale nullità della Perizia, redatta da uno specialista neurologo, piuttosto che da uno psichiatra, come avrebbe voluto lo stesso Patrono della T.

Il primo ha detto che non ritiene “vi siano gli estremi per la nullità della perizia svolta, dal Dott. F. P. S. e presentata in Tribunale il 6 novembre 2008, in quanto essa comprende tutti gli elementi richiesti dalla normativa canonistica, nella compilazione dell'elaborato peritale (cann. 1575-577-1578).

Il Patrono di parte convenuta fa notare che non è stata esaminata la perizia sugli Atti redatta dal Prof. D.A., successiva alla sentenza di I grado, come pure che non è stata data risposta a qualche quesito fornito in tempo opportuno dallo stesso predetto Patrono al perito scelto dal Tribunale Campano.

54. Per queste problematiche, il mio parere è che si può richiamare lo stesso perito S., al quale si può richiedere opportuna integrazione, sul merito, e così dare risposta anche agli interrogativi che si è posta la parte convenuta.

Tanto mi corre l'obbligo di rilevare, per la soluzione del problema che mi è stato posto, per cui ripeto che la perizia, a mio parere, non può essere ritenuta nulla e neppure mi pare necessario che venga stilata da uno psichiatra, in quanto il soggetto interessato non presenta malattie specifiche e turbe psichiche particolari, ma modi piuttosto singolari, e persino anomali, di rapportarsi alla famiglia, alla moglie ed alla società in cui è vissuto” (Somm. IV, pp. 17-18).

55. Anche il Difensore del Vincolo ha presentato il suo parere, in merito allo stesso Ricorso del Patrono di parte convenuta ed ha osservato che il perito di ufficio “nel compilare l'elaborato peritale ha eseguito esattamente le modalità ed il procedimento richiesto dal can. 1578 CIC.

Inoltre, il Perito... aveva il dovere di fare la propria perizia distinta da quella degli altri, senza scambiarsi notizia di risultati cui gli altri sono pervenuti...

A ciò si aggiunga che il periziando è un soggetto affetto da reazioni anormali verso il contesto familiare e non da patologia di natura endogena e quindi non è richiesto necessariamente l'intervento di uno psichiatra.

Pertanto, non vi sono gli estremi per poter chiedere la nullità della perizia svolta dal Dott. S.” (ivi, p. 20).

56. In realtà, le conclusioni del Perito di ufficio, sono chiare ed esaudenti e, alle indagini effettuate, l'attore ha presentato “un grave difetto di discrezione di giudizio, che lo rende incapace di contrarre il matrimonio, secondo il can. 1095 n. 2 del CIC.

Egli presenta una incapacità in rapporto alla discrezione di giudizio proprio della sfera intellettiva pratica, per cui non è capace di ponderare in concreto i doveri ed i diritti del matrimonio, per tutta la vita...

Per le perturbazioni ed i disturbi psichici, in particolare della personalità, pur non essendo tali condizioni morbose riconducibili a vere malattie, egli si dimostra incapace di stabilire una qualche relazione interpersonale, che comporti la mutua donazione di 2 persone, perpetua, esclusiva ed intima, necessaria per il raggiungimento delle finalità del matrimonio.

Pur sapendo quali siano gli oneri della vita coniugale ed anche volendoli, non ha la capacità di assumerli in concreto ed in perpetuo, secondo il can. 1095 n. 3 del CIC” (ivi, pp. 34-35).

Queste sono le peculiari risposte del perito S. ai quesiti suppletivi, presentati dal Patrono di parte convenuta.

57. Lo stesso perito, tuttavia, già nel suo elaborato principale e nelle susseguenti risposte date al Giudice che, a tenore del can. 1578 § 3, aveva chiesto alcune delucidazioni, così si esprimeva: “Ho studiato con molta attenzione ed approfonditamente gli Atti di causa, di I e II grado, ed ho esaminato attentamente anche il soggetto periziando. Le risultanze sono state queste:

- mi sono trovato perfettamente d'accordo con la precedente consulenza tecnica d'ufficio eseguita dal Dott. M. P.... che ha ben messo in evidenza lo sviluppo infanto – adolescenziale del P., che è alla base del periodo cruciale in cui lo stesso P. era chiamato a dare il consenso per il suo matrimonio...

- ne è venuto fuori che, all'epoca delle nozze, il P. presentava una personalità immatura, dipendente, emotivamente rigida e non sviluppata rispetto all'età biologica, tale da non renderlo idoneo e capace di dare un valido consenso sia all'elezione ponderata e critica del nuovo stato di vita e sia in ordine anche all'assunzione degli obblighi che derivano e discendono dalla scelta e decisione matrimoniale.

Nel soggetto sussisteva una chiara causa psichica della sua incapacità, in quanto è stata evidenziata una grave sindrome da personalità dipendente, come anche notato in precedenza dal CTU Dott. P. (CLUSTER C – DSM IV), nonché una marcata immaturità psicoaffettiva, che non lo rendeva lucido per scegliere in modo critico e consapevole lo stato matrimoniale” (Summ. II, 45-46/adr. 1-2).

58. Di seguito, il perito ha acutamente osservato di essere rimasto perplesso “dinanzi a quanto affermato dall'attore, sia a questo Tribunale ed anche in I grado, in quanto dall'esame della personalità e dalle analisi che ne ho ricavato, posso dire che la sua timidezza lo porta a dire meno di quello che sussisteva nella realtà, all'epoca dei fatti, in quanto ancora adesso si presenta molto impacciato, timido, goffo e direi quasi riluttante a far venir fuori il contenuto completo della propria sfera psichica, come risulta soprattutto dal test di RORSCHACH somministrato al P., che posso dire in coscienza aver messo a nudo ciò che egli cercava di nascondere della sua personalità.

Anche se non vi sono nel soggetto chiare patologie psichiatriche, si sono riscontrati chiari tratti di personalità immatura ed affettivamente dipendente, che sono suggestivi di un disturbo del processo di identificazione.

Ciò creava nel soggetto una chiara anomalia e disturbo psichico, che non lo rendevano capace di prendere una decisione, in modo autonomo e del tutto libera” (ivi, 46/adr 3).

59. Il perito ha concluso, per quanto riguarda lo stato psichico attuale dell'attore, “che la serenità e la maggiore autonomia che vive il soggetto sono dovute al rapporto che ora il P. vive con la nuova compagna e con i suoi figli.

Giuro che quanto risultato dalla mia perizia corrisponde ai criteri di scienza e coscienza, che devono essere garantiti, alla luce dei principi dell'antropologia cristiana” (ivi, 47/adr 4-5).

Per tali motivi, alla luce delle risultanze dell'istruttoria e dei referti peritali, il Collegio ha ribadito di NON voler apporre, all'attore, il DIVIETO a nuove nozze.

Considerazioni finali del Collegio

60. Approfondito l’insieme istruttorio di I e II grado, i Rev.mi Giudici hanno ritenuto che le perplessità che li veicolarono al “rinvio” siano state superate, con prova piena, in quanto si è venuto a delineare un quadro personologico dell’attore, che presenta chiaramente un grave deficit psichico e che ha concretato un’assenza di maturità psico-affettiva proporzionata al passo matrimoniale da compiere, nonché un’incapacità ad assumersi le responsabilità coniugali.

Sia nella prima che nella seconda deposizione, a Salerno ed a Napoli, l’attore ha sottolineato le modalità della conoscenza e dell’andamento del fidanzamento, segnato da una gravidanza imprevista, che determinò le nozze, ed ha offerto anche uno spaccato della sua personalità disturbata ed immatura.

Anche la prova testimoniale ha confermato che l’attore, all’epoca, aveva “chiare limitazioni interiori ed esteriori per poter liberamente e ponderatamente determinarsi al passo del matrimonio” (54/adr 4).

61. La perizia di ufficio, richiesta in Appello, ha poi illuminato la tesi attorea, squarcando definitivamente il velo di incertezza generato dalla perizia di parte, del Prof. D.A., a cui costantemente il Patrono di parte convenuta si è richiamato.

Questa causa, in realtà, ha visto la T. costituirsì in giudizio solo dopo la Sentenza Salernitana affermativa di I grado.

Il suo Patrono ha proposto Appello ed ha subito trasmesso gli Atti di causa ad un consulente di parte, ma senza aver chiesto licenza al Giudice a quo, in quanto è ben risaputo che i Patroni possono ricevere copia degli Atti, ma non possono farne uso, se non nei termini di legge, in quanto coperti dal segreto istruttorio.

62. Il Collegio ha ritenuto che questo sia stato un iniziale vulnus alla procedura (cf. can. 1598 § 1 CIC; art. 235 § 2 DC), ma data l’interposizione dell’Appello, la causa è stata rinviata all’esame ordinario e si è voluto dare alla parte convenuta ogni possibilità di difesa e patrocinio e permettere così un esame più approfondito del materiale istruttorio già acquisito in I grado ed acquirendo in II grado.

È questo, infatti, il finalismo proprio dell’istituto giuridico-processuale dell’Appello e così è avvenuto in questa causa, come di norma avviene, quando la sentenza di I grado viene appellata.

È stato possibile, pertanto, non solo espletare un largo e lungo esercizio del diritto di difesa, ma esaminare e rispondere pure ai motivi dell’appello ed alle considerazioni avanzate dal Collegio nel decreto di rinvio.

La Terna giudicante ha preso atto che il contraddittorio è stato duro e serrato, ma alla fine sono prevalse la giustizia e la verità, condite di equità ed esperienza giuridica, che tutto riescono a comporre, secondo l’antico brocardo veritativo: *irritum dissolvere ac validum tueri*.

63. In effetti, il processo ha visto la presenza in giudizio delle parti e dei testi attorei (la convenuta non ne ha presentati, da parte sua – p. 22): 3 in I grado e 3 in II grado, anche se in Appello la dì lui madre ha preferito inviare una dichiarazione giurata (pp. 68-72).

Sono poi intervenuti i periti in arte medica: 3 in I grado (C., perito di parte; F. e P., periti di ufficio) e 3 in II grado (D. A. e A., periti di parte; S., perito di ufficio).

I Periti di parte si sono attestati sulla tesi della rispettiva difesa, mentre quelli di ufficio hanno elaborato le loro relazioni peritali, senza particolari presupposti ed aderenze, come di norma.

64. I risultati conseguiti dalle confessioni e dichiarazioni delle parti, nonché dalle deposizioni dei testi e dai rilievi scientifici, pendono chiaramente – a parere

del Collegio – a favore della tesi attorea, che ha ottenuto riscontri positivi di prova giudiziale, a fronte della posizione assunta dalla convenuta, che ha cercato di minimizzare la reale portata dei fatti, ma non ha saputo giustificare in modo adeguato le circostanze e gli esiti della vicenda coniugale, mostrandosi abbastanza reticente ed affermando semplicemente, senza argomentare e motivare quanto da lei asserito (cf. 47/8 – 11; 50/adr 4).

In verità, la posizione della T., di astio (21/18-19), di chiusura e di opposizione alle richieste attoree, è rimasta isolata rispetto al contesto processuale.

Anche il Patrono della convenuta, intervenuto solo in grado di Appello, ha cercato di scalfire l'impianto probatorio attoreo, ma con poche “chances” di riuscita, perché la prova diretta ed indiretta ha analizzato la fattispecie in modo efficiente ed esauriente per cui, alla fine, poco o nessuno spazio è rimasto alla difesa estrema della parte avversa.

65. I risultati peritali, ampiamente prospettati, sono chiari ed evidenti ed hanno ulteriormente rassicurato ed indotto la Terna ad attingere, anche da questi, la certezza morale della nullità del matrimonio de quo.

Il Perito S., ampiamente contrastato dal Patrono e dal Perito di parte convenuta, ha limpидamente asserito, alla *recognitio iudicialis* del suo referto scientifico, che il P. presenta una personalità peculiare, che “lo porta a dire meno di quello che sussisteva, nella realtà, all'epoca dei fatti” (Summ. II, 46/adr 3).

L'esame clinico e psico-diagnostico hanno messo in evidenza, nell'attore, “chiari tratti di personalità immatura ed affettivamente dipendente, che sono suggestivi di un disturbo del processo di identificazione” (*ibidem*).

66. Ciò è quanto verifica la sussistenza, come si è già detto, del difetto di discrezione di giudizio (can. 1095 n. 2 CIC).

Inoltre, all'epoca delle nozze il P., pur non presentando patologie psichiatriche, aveva maturato una struttura personologica affettivamente deprivata, “tale da non renderlo idoneo e capace di dare un valido consenso... in ordine anche all'assunzione degli obblighi...” (*ivi*, 45/adr 1).

La vita coniugale, come ha ammesso la stessa convenuta (47/12; 48/13-14; pp. 20-21), è stato lo specchio di tale situazione di incapacità attorea (can. 1095 n. 3 CIC).

* * *

67. Le spese processuali sono a carico delle parti in causa, secondo le norme della CEI, in materia, ed il particolare Regolamento di questo Tribunale Regionale (can. 1611, 4° CIC).

Conclusione

Tutto attentamente considerato e vagliato, in diritto e in fatto, NOI sottoscritti Giudici, sedendo pro Tribunal, dopo aver invocato il nome del Signore Gesù e della sua SS. ma Madre ed avendo solo Dio davanti ai nostri occhi,

DICHIARIAMO
PRONUNZIAMO
E

DEFINITIVAMENTE SENTENZIAMO

che al dubbio proposto, “in limine litis”:

“Se consti della nullità del matrimonio, nel caso:

- 1) difetto di discrezione di giudizio, da parte dell'attore;
- 2) incapacità di assumere gli obblighi coniugali, da parte dell'attore (can. 1095 nn. 2-3 CIC);
ovvero se la Sentenza affermativa di I grado sia da confermare o riformare";
si debba rispondere, come in effetti rispondiamo:

ADFIRMATIVE ad utrumque
seu constare de matrimonii nullitate, in casu, et quidem sententiam primi gradus
confirmandam esse, ex can. 1095 nn. 2- CIC.
(*Omissis*).

Apostolicum Rotae Romanae Tribunal – Baren Bituntina – Nullitatis Matrimonii – 9 luglio 2010 – c. Bottone

Matrimonio canonico – Consenso – Nullità del matrimonio per esclusione di uno dei bona matrimonii – Esclusione della prole

Chi celebra il matrimonio canonico con l'espressa e positiva volontà di escludere la procreazione della prole contrae invalidamente. Il matrimonio cristiano è per indole naturale orientato alla formazione della famiglia, che si attua in modo pieno solo con la procreazione ed educazione della prole. Questa è la sostanza del matrimonio naturale, così come ripresa dal magistero del Concilio Vaticano II. La simulazione deve essere posta con atto positivo di volontà e va valutata anche in rapporto alla causa che ha indotto il soggetto a simulare e quella che lo ha indotto a celebrare le nozze, che deve essere in rapporto all'altra grave e proporzionata.

(Omissis) 1. - Facti species. - Partes in causa primo obviam venerunt in Brixensem civ. tamen ubi cursum frequentabant pro Publicae Securitatis addictis (Polizia).

Sese placuerunt iuvenes et amicalem relacionem insituerunt quae, decursu temporis profundior devenit et inde intima, semper tamen cautelata ab ambobus ne mulier inopinato praegnans evaderet.

Expleto cursu, vir Romae translatus est, mulier Forumilivium petere debuit, sed minime relatio interrupta est quia, sub fine hebdomadarum constanter canvelliebant Rornae vel Forolivio.

Ne mulier denuo translaretur, quod ipsa nolebat, atque ad obtinendam translatiōnēr viri in eadem civitate in qua mulier munus expleverat, vel saltem prope, iuvenes matrimonium civili ritu inire statuerunt, quod celebraturn est die ... Insuper, mutua pecunia accepta, domum emerunt.

Cum civili matrimonio, ideo, partes duo consectaria obtinuerunt: translationem, nempe, viri in civitatem Faventinam atque possibilitatem mutuam pecuniam obtinendi.

Cum certissime Appareat necessarium haud fuisse donum expensis amborum emendi, non verum mulier affirmat cum dicat se virum non amasse, eo vel magis quod antea ipsa locutionem usa est "ci prendevamo molto" (18), cuius locutionis sensus communiter amorem indicat.

Matrimonium canonicum celebratum est die ...

De decisione matrimonium etiam Canonicum ineundi quattuor exstant versiones.

2. - Convictus coniugalit, quamquam severa iurgia inter coniuges haud adfuerunt, felicem non habuit exitum quia amor in dies evanescere incepit.

Vir sollicitus erat de filiis habendis, sed mulier semper recusatianern opponebat, de suo curriculo honorum ante omnia sollicita ita ut matrimonium misere corruīt,

Separatio facta est die ... et divortium pronuntiatum est die ... Vir novam familiam sibi constituit.

Die ... mulier Tribunal ecclesiatico Regionali Apulo, ratione celebrati matrimonii competens, libellum direxit ad petendam sui coniugii declarationem nullitatis ob exclusum bonum proliis a semetipsa, consentiente viro convento.

Tribunal, admissio libello dubium, iuxta petita ab actrice concordavit die ..., dein instructoria causae iniit in qua partes et quidam testes auditii sunt.

Omnibus expletis explendis Tribunal aditum sententiam negativam editit diei ...

Actrice appellante causa delata est ad Tribunal Interdiocesanum Beneventanum, apud quod suppletiva instructio facta est, qua peracta et servatis servandis, Tribunal sententiam primae instantiae reformavit edicens, ab allatum caput, constare de matrimonii nullitate, in casu, die ...

Attenta difformitate sententiarum causa delata est ad Nostrum Apostolicum Forum apud quod dubium concordatum est diei ...

Nunc, nulla suppletiva instructione facta et Memoriis defensionalibus acceptis, Nobis decernencium est, in tertia iudicij instantia an constet de matrimonii nullitate, in casu, ob exclusum bonum proliis ex parte mulieris actricis.

3. - In iure - Indole sua naturali, statuit can. 1055 § 1, duce Constitutione 'Gaudium et Spes' Concilii Oecumenici Vaticani II, n. 48, matrimonium orinatum, utpote fines, ad bonum coniugum et ad proliis generationem et educationem.

Discuti potest utrum duo sint fines vel unum atque, si quis voluntarie prolem e matrimonio excludat, bonum coniugum assequi possit.

Nempe «Matrimonium est mutua, plena et perfecta contrahentium donatio quae perficitur quoque proliis generatione, quae praestantissimum ipsius matrimonium donum a Vaticana Synodo praedicatur et a coniugibus nedum exigit capacitatem praestandi officia essentialia, quibus principalis effectus coniugi, scilicet communio vitae et proliis educatio consequi possint, verum etiam sive voluntas sive animi dispositio admittendi sine ulla limitatione consensus obiectum» (c. Turnaturi, R.R. Dec., vol. XCI, pag. 600, n. 6).

Cum ipse Deus sit qui proprietates et fines essentiales matrimonii consituit, generatio et educatio proliis voluntate contrahentium excludi nequunt, Proles, nempe, pertinet ad matrimonii naturam, ideoque eiusdem exclusio matrimonium privat suo elemento essentiali.

Qui, ideo, verum et validum matrimonium contrahere intendit, positivo voluntatis actu, omnes fines et proprietates eiusdem essentiales comprehendat in consensu oportet, secus illud nullum reddit ob simulationem.

Simulat, enim, qui verba consensus externe proferens, vel signa consensus significantia adhibens, vel non contrahendi, vel non sese obligandi voluntatem habet, vel aliquem finem aut proprietatem essentialiem excludit.

Primo in casu contrahens matrimonium non vult, in altero matrimonium quidern vult sed aliqua elemento essentiali orbato. Exitus, tamen, idem est, nempe nullitas matrimonii.

4. - Cum in consensu praestando de traditione iuris agatur (can. 1057 § 2) ius oportet excludatur ad actus per se aptos ad proliis generationem.

His attentis matrimonium validum habetur etiam absque genita prole cum matrimonium vitiet tantum positiva voluntatis determinatio ius ad actos per se aptos

ad prolis generationem haud tradendi, quia ita agens matrimonium privatur suo essentiali elementi.

«Data distinctione inter ius et exercitium iuris, a doctrina et iurisprudentia pervulgata communiterque recepta, decadum est exclusionem prolis, quae matrimonium irritet, unice haberi cum absoluta sit refutatio iuris comparti, cum proles scilicet excludatur in suis principiis firmiter et plene, praefractae et obstinate filii ab ineundo matrimonio arcentur, minime vero si tradito iure uterque vel alteruter coniux abuti sibi proponat constitutaque» (c. Funghini, R.R. Dec., vol. XC pag. 646, n. 6).

5. - Ius ad coniugales actus oritur momento quo consensus praestatur, qui consensus, ex voluntate Dei, est irrevocabilis 'Gaudiun et Spes, n. 48'.

Hoc significat quod consensus semel praestitus extra coniugum voluntatem positus est. Sequitur quod, mutatio voluntatis post contractum matrimonium, nullum influxum in praestito consensu habere potest.

Semper, attamen, verum manet quod invalide contrahit qui, in consensu praestando, intentionem generandi excludit positivo voluntatis actu, ita absolute et praevalentis ut nonnisi filii destitutum matrimonium inire intendat.

Actus positivus voluntatis excludens ab apta causa originem ducat oportet, praevaleans super causa nubendi, de qua certe constet oportet, quibuscumque laevitatibus exclusis.

6. - Plures praesumptiones iure fundatae statutae sunt ab iurisprudentia Nostri Apostolici fori quibus exclusio boni prolis decerni possit.

Ipsae in singulis casibus suam vim retinent, nisi contrariis argumentis destruantur.

Praesumitur exclusio boni prolis si in pactum vel condicionem sit deducta, si generatio prolis et in perpetuum sit exclusa positivo etiam voluntatis actu alterutrius partis, si de apta causa constet et tenacitas in servando proposito contra prolem probetur.

Si quis praesumat unicum fontem sese tenere iuris in re coniugali atque pro suo lubitu et arbitrio, si et quatenus et quando prolem fortem habendi, vel per tempus unice suo marte dilatandi, iuribus compartis neglectis et spretis, etiamsi affirmet se generationi prolis contrarium baud esse aut tantum de dilatione prolis loquatur, semper tamen petitioni compartis reiciendo, irritum reddit matrimonium.

Praefatus agendi modus, etenim, constituit non solum iuris cornpartis violationem, verum etiam denegationem ipsarum iuris.

7. - Exclusio boni prolis probata teneri potest si quaedam concurrent confessio simulantis, a testibus fide dignis confirmata, quorum, tamen, depositiones attente cribranda sunt ad perpendendum num vero respondeant et quomodo scientiam de re ipsi attinxerint, atque apta causa emergat quae in mente contrahentis praevaleat super causa nubendi.

Praesertim si testes parum sciant et inter se contraria dicant magnum mornentum attingunt etiam circumstantiae, sive ante sive postnuptiales, quae saepe ad dissipanda residua dubia utilia sunt.

8. - In facto. - Difficultates pro causa solvenda non paucae exstant ob contradictones quae in actis inveniuntur.

Circa decisionem matrimonium canonicum celebrandi quattuor versiones in actis

adsunt: illa atricis, quae dicit se ad matrimonium canonicum accessisse ab insistentias molestas matris, illa conventi, qui affirmat decisionem in posterum convalidandi coram ecclesia matrimonium iam adfuisse in utroque tempore matrimonii civilis, illa patris atricis qui dicit “da me e mia moglie”, illa parentum conventi qui affirmant partes concorditer decisionem cepisse matrimonium canonicum celebrandi.

Ex his apparet quodnam momentum, generatim, dari possit testium affirmatio-nibus.

Etiam de die matrimonii diversas depositiones inveniuntur: actrix dicit se fuisse «serena e tranquilla», parentes eisdem dicunt «assente», parentes viri ipsam dicunt «radiosa e scintillante» fuisse, vir conventus loquitur de festa qui etiam in nocte Protractus est.

9. - Sed ad quaestionem exclusionis proli ex parte mulieris deveniamus.

Ipsa affirmat quod, iam ante matrimonium canonicum, mense ..., vir desiderium exspresserat filias habendi, sed prosequitur “io ero molto chiara nel dirgli che non ne volevo” sequentia addens motiva “la mia carriera era la cosa più importante per me ed inoltre non avvertivo nei suoi confronti quel sentimento tale da farmi desiderare figli da lui” (20).

Affirmat insuper se, laevi animo ad matrimonium canonicum accessisse “senza dargli il giusto significato” (2I19).

Ipsa doctrinarn ecclesiae de matrimonio cognovisse affirmat, sed confirmat “io escludevo comunque la prole” affirms suam intentionem ipsam dare sponso manifestasse et etiam parentibus et consanguineis quibus, utpote causa, afferebat munus quo exercebat et factum quod agnatos prope suam residentia in minime habebat. Causae istae “mi portavano ad escludere i figli usando la mia situazione socio-economica” (ib.n, 12).

Haec positiva intentio, iuxta mulierem, minime mutavit, immo maiores vim au-gebatur quia “Sin dall'inizio avvertivo un distacco sempre maggiore nei confronti del M., distacco accentuato dal tipo di lavoro che svolgevo e che mi assorbiva totalmente, portandomi ad anteporre la carriera anche alla stessa vita coniugale” (22/15).

Naufragium matrimonii evenit cum actrix suspicare de infidelitate viri incepit.

10. - Vir conventus, coram Tribunali ad deponendum vocatus, confirmat quamquam, seso referens ad obiectum causae nullitatis, ipse dicit “io non conoscevo questo motivo, ma in verità le nostre discussioni che hanno determinato la separa-zione vertevano sulla mancanza in lei del senso della famiglia e sulla volontà sua di non avere figli” (48).

Quoad relationem praenuptialem et matrimonium sive civile sive religiosum, vir dicta ab actrice confirmat et magnum argumentum tenendum est quod dicit de relatione partium proprio nuznere exercendo.

En quid respondeat “Da parte mia aveva si un valore, ma relativo perché pensavo al mio futuro con A. Da parte di A., mentre prima di sposarci in Chiesa non ho notato nulla di particolare, dopo le nozze, invece, purtroppo il lavoro ha assunto un'importanza così grande tanto che lei lo anteponeva al valore della nostra vita familiare insieme”, atque affirmat hoc causarn fuisse naufragii matrimonii.

Quoad intentionem mulieris antenuptialem excludendi filios, contra quae actiix dicit, ipse affirmat de re nihil scivisse atque describit fere totani vitam coniugalem utpote pacifcam.

Interdum, dicit, aliqua difficultas orta est “ma l'abbiamo affrontata insieme”.

Quoad relationes intimas vir dicit fuisse aliquando cautelatas, aliquando non cautelatas: cautelas ambo per vices dicit adhibuisse.

Attamen vir lites in matrimonio et consequens coniugii naufragium causam habuisse dicit “verso la metà del 1993 quando io cominciai a chiedere un figlio e a chiedere ad A. che ella rendesse più continua la sua presenza in casa dato che la maggior parte del tempo la passava in Questura a studiare” (50115).

Addit conventus “tutto questo ci portò, durante circa sei mesi a vivere come se fossimo separati”. Dein separatio legalis iacta est.

Voluntas actricis generationi prolixis infensa ideo plene confirmatur.

11. - Testes ex familia rnullieris actricis in causa inducti, vere pauca sciunt de exclusione prolixis ex parte mulieris. Quae dicunt, enim plene demonstrant difficultates ipsorum in deponendo de re, attamen ex is quae deponunt voluntas actricis apparet saltem non propensa ad filios generandos.

Mater actricis affirmat «Non ho mai avuto occasione di sentire i loro progetti prematrimoniali.... quando io la sollecitavo (filia) a formarsi una famiglia e ad avere dei figli lei mi rispondeva sempre che per lei era più importante la carriera ed il realizzarsi nel lavoro” (25/6).

Affirmat testis filiam doctrinam catholicae ecclésiae de matrimonio cognovisse sed ‘non so quali realmente fossero le sue idee in quanto si era allontanata da casa da tanto tempo’.

Quoad filios “tutte le volte che parlavo a mia figlia dicendole che anche lei avrebbe potuto avere due gemelli, lei cambiava discorso e mi diceva che con il suo lavoro era una cosa impossibile anche perché non aveva nessuna di noi vicino che la potesse aiutare” (27/12).

Pater actricis, sepositis imprecisionibus de qualitate relationis partium sub initio et de matrimonio celebrando, quoad exclusionem prolixis nihil certum dicere valet, nempe “sia mia figlia che il M. erano molto evasivi”. Ipse inde affirmat “A. non ne voleva”, sed haec tantum apparet eiusdem deductio quia tantum “dai discorsi che faceva, capivo che per lei il suo lavoro era molto importante e i figli l'avrebbero potuta intralciare anche perché lei stava fuori e non poteva avere aiuto..”

tantum apparet virum directe cognovisse magnam fuisse sollicitudinem filiae de suo honorum curriculo in munere exercendo (pag. 33/12).

Soror actricis M., sub initio depositionis affirmat quod ipsi bene nota haud sunt motiva cause et, quoad prolem generandam, affirmat “io non so quale sia la posizione di A. in merito alla prole perché non ne abbiamo mai parlato”,

Deduct carentiam propensionis sororis circa prolem generandam a quibusdam verbis actricis quae ipsi dixisset occasione aegrotationis filii “fai troppo la mamma”, vel cum imminentibus vocatioanibus testis sollicita erat de filio. Istis in occasionibus actrix testi dicebat “che mio figlio mi condizionava troppo la vita”.

Si haec vero respondeant, indicium momentosum evadunt mentis actricis.

In actis prostant litterae collegae actricis in munere exercendo Tribunalis directis cum illa citata fuit ad deponendum, quod facere non potuit.

De re nostra, d.nra L. Z. scribit, “Quando si parlava dei figli A. affermava che per lei non era il caso sia per questioni lavorative che economiche che per l'assenza dei famigliari in zona, inoltre sapevo che prendeva la pillola anticoncezionale” (36),

12. - Ex familia conventi deposuerunt parentes et soror illius.

Pater conventi, E. M., cognoverat quod partes per aliquot tempus dilatandi prolem

cogitabant “di un rimando legato ad una migloare sistemazione lavorativa da parte di A.”, attamen post facta affirmare cogitur “il rimando temporale di una prole era accettato da G., mentre A. lo voleva perpetuo” (58/12).

Nec aliter deponit mater conventi, A. V.: “Il progetto che avevano le parti circa la prole, era quello di procrastinare nel tempo la loro venuta, che purtroppo si rivelò non temporale ma perpetuo per volontà di A.”.

Soror conventi, F., de re deponit: “A. mirava alla carriera, tanto da escludere la prole” et hoc fortem negativam incidentiam habuit in vita coniugalii partium (74/9), atque “Sono a conoscenza piena che mio fratello desiderava un figlio, ma secondo le mie impressioni A. lo escludeva”. Vir, pergit sorox, in domo coniugali cubiculum etiam praeparaverat pro futura prole. (ib. /12),

Ut patet, omnia in actis concordant ad indicandam firmam voluntatem mulieris prolem e matrimonio excludendi, quia primo, super omnia et longe praevalenter ipsa sollicita erat de cursu honorum in munere exercendo, quod etiam obtinuit.

Omnes testes sollicitudinem hanc mulieris memorant, quod vero respondet, etiamsi de exclusione prolis non clarum testimonium semper testes reddere valent.

Actrix suum finem attinxit, quia in praesentiariurn munus exercet ‘Ispettore Superiore della Polizia di Stato’, Ariminensi in civitate. Tempore quo causam instituit nullam relationem mufier declaravit fovere.

13. - Quibus omnibus, tum in iure tum in facto perpensis, Nos infrascripti Praelati Auditores de Turno, pro Tribunalí sedentes et solum Deum prae oculis habentes, Christi Nomine invocato, edicimus, declaramus et definitive sententiamus proposito dubio respondentes: *Affirmative, seu constare de matrimonii nullitate, in casu, ob exclusum bonum prolis a muliere actrice cui vetatur transitus ad alias canonicas nuptias inconsulto Ordinario. (Omissis).*